

Pa - d - 62



MONTAGNA

OGGI

Editrice Stigra, Corso San Maurizio 14,
10124 Torino - Anno XXXVIII, Dicembre 1992

Mensile - Sped. in abb. post. gr. 110/70 - Torino
Presidente Comitato di Redazione: Mario Campagnoli
Direttore: Edoardo Martinengo

12



IL MONTANARO
d'Italia

Proprietà letteraria riservata. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta, in qualsiasi forma, senza permesso dell'Editore. Punti di vista, proposte ed opinioni espressi in articoli firmati impegnano esclusivamente i loro autori e non l'azione dell'UNCEM.

Direttore: **Edoardo Martinengo**
Direttore responsabile: **Folco Maggi**

Comitato di redazione:

Sen. Mario Campagnoli,
Presidente UNCEM

Lucio Cangini,
Alberto Cipellini,

On. Ferdinando Facchiano,
Guido Gonzi,

Vice Presidenti dell'UNCEM;

Giovanni Cavalli,

Alessandro Carri,

Pietro Aloisi,

Antonio Camerlengo,

Giovanni Scacciavillani,

Michele Conti,

Eugene Bovard,

Adolfo Dujany,

Hans Zelger

Nino Falconi,

capi gruppo Consiglio naz. UNCEM;

Folco Maggi, Segretario generale.

Segreteria di redazione:

Franco Bertoglio

Massimo Bella

Ufficio Stampa UNCEM:

Mario Chianale

Direzione e redazione:

00185 ROMA - Via Palestro 30

Tel. 06/44.41.381 - 44.41.382

Fax 06/44.41.621

Stampa: Litografia Geda - Torino

Editrice STIGRA - 10124 TORINO -

CORSO SAN MAURIZIO 14

Tel. 011/88.56.22

CCIAA n. 323260 - Trib. Torino reg.
soc. n. 790/61

Codice fiscale 00466490018 - Conto
corrente postale n. 23843105

Amministrazione e abbonamenti:
presso l'Editore

Abbonamento 1992 (11 numeri)
L. 35.000 - Ester L. 40.000
Un numero L. 3.500

Arretrati il doppio
(IVA compresa)

NORME PER I COLLABORATORI

Tutto il materiale e la corrispondenza
relativa devono essere indirizzati
presso la redazione della rivista a
Roma - Via Palestro 30.

Eventuali estratti (a spese dell'autore)
possono essere richiesti all'atto
dell'invio del materiale. Le bozze
vengono corrette dall'Editore.

La Rivista viene inviata a tutti i
Comuni ed Enti montani associati
all'UNCEM. Per abbonamenti
ulteriori rivolgersi all'Editore.

Autorizzazione Tribunale di Roma n.
87/82 del 27-2-1982

Il fascicolo contiene pubblicità
inferiore al 70%.



Associato all'Unione Stampa
Periodica Italiana

MONTAGNA OGGI

IL MONTANARO
d'Italia BIBLIOTECA



RIVISTA MENSILE DELL'UNIONE NAZIONALE
COMUNI COMUNITÀ ENTI MONTANI

ANNO XXXVIII - N. 12 DICEMBRE 1992

SOMMARIO:

4 AGENDA PARLAMENTARE

a cura di *Massimo Bella*

5 UNCEMNOTIZIE

EDITORIALE

7 *Mario Campagnoli*. L'incontro dell'UNCEM con il Presidente della Repubblica

ATTUALITÀ

9 *Lucio Cangini*. Il castello ANCI abbassa il ponte levatoio. A Sorrento si è svolto il Congresso dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani

10 *Mario Ortolani*. Le Comunità montane dell'Umbria verso il futuro

13 *Luca Del Negro*. Gli incendi boschivi nei regolamenti CEE

16 *Tecnologia Elenia* contro gli incendi

LEGISLAZIONE

19 *Bruno Cavini*. Approvata dalla Regione Toscana la nuova legge sulle Comunità montane

19 Il testo della nuova legge toscana

29 *Renzo Mascherini*. Una nuova legislazione regionale per le Comunità montane

LETTERE AL DIRETTORE

31 *Andrea Barbiani*. Montagna alpina ed europea

MONTAGNA OGGI EUROPA

a cura di *Edoardo Martinengo*

33 *Emanuele Gazzo*. Frontiere interne? Dal 1° gennaio non esisteranno più

33 Previsto da Millan il lancio di INTERREG 2

34 Riforma della PAC

35 INDICI DELL'ANNATA 1992

La foto di copertina è di Celestino Geninatti Chiolero

a cura di Massimo Bella

ITER DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI INTERESSE PER LA MONTAGNA

(aggiornamento al 23 novembre 1992)

CAMERA

- 1361 - pdl Sanese ed altri del 23/7/92 - Norme per la promozione dei territori montani.

Assegnato alla V^a Comm. Bilancio, prima lettura, sede referente, non ancora iniziato l'esame.

- 1650 - ddl governativo del 30/9/92 - Legge finanziaria 1993.

Approvato dall'Aula il 20/11/92. L'esame è ora passato al Senato.

- 1251 (e abbinati) - pdl Ciaffi ed altri del 7/7/92 - Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali e dei sindaci.

Approvato alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede referente, relatore CIAFFI. Ora all'esame dell'Aula.

- 1140 - pdl Botta ed altri del 25/6/92 - Norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità.

Non ancora assegnato.

- 512 (e abbinati) - ddl Galli ed altri del 30/4/92 - Disposizioni in materia di risorse idriche.

Assegnato all'VIII^a Comm. Ambiente, prima lettura, sede referente, relatore GALLI, ultima seduta il 23/9/92. Costituito un comitato stretto.

- 241 (e abbinati) - ddl Mastrantuono ed altri del 23/4/92 - Modifiche alla legge n. 816/85 e nuove norme sulla condizione giuridico-economica degli amministratori locali.

Assegnato alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede referente, non ancora iniziato l'esame.

- 411 - pdl Botta ed altri del 24/4/92 - Norme per incentivare lo sviluppo dell'arco alpino.

Assegnato alla V^a Comm. Bilancio, prima lettura, sede referente, non ancora iniziato l'esame.

- 176 - pdl Martinat ed altri del 23/4/92 - Provvidenze a favore dei comuni montani con meno di 1.000 abitanti.

Assegnato alla VI^a Comm. Finanze, prima lettura, sede referente, non ancora iniziato l'esame.

- 1240 - pdl Ebner ed altri del 4/7/92 - Modifica all'art. 7 della legge n. 233/90, in materia di contributi previdenziali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni occupati in imprese ubicate in territori montani.

Non ancora assegnato.

- 402 - pdl Tealdi del 23/4/92 - Agevolazioni in materia di tariffe telefoniche per i coltivatori diretti residenti nelle zone montane.

Non ancora assegnato.

- 1033 - pdl Nardone ed altri del 17/7/92 - Legge quadro per il settore della bonifica.

Non ancora assegnato.

- 1492 - pdl Bruni ed altri del 6/8/92 - Norme in materia di usi civici.

Assegnato alla XIII^a Comm. Agricoltura, prima lettura, sede referente, non ancora iniziato l'esame.

- 1546 (e abbinati) - pdl Torchio ed altri del 9/9/92 - Norme sulle denominazioni d'origine protetta, ... sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento alle disposizioni comunitarie.

Assegnato alla XIII^a Comm. Agricoltura, prima lettura, sede referente, relatore TORCHIO, ultima seduta il 16/9/92. Costituito un Comitato stretto.

SENATO

- 343 - ddl Franza ed altri dell'11/6/92 - Modifiche ed integrazioni alla legge n. 154/81 in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale...

Assegnato alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede referente, non ancora iniziato l'esame.

- 682 - ddl governativo dell'8/10/92 - Disposizioni in materia di finanza locale per il 1992.

Assegnato alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede deliberante, non ancora iniziato l'esame.

- 787 - ddl di Conversione in legge del D.L. 19/11/92, n. 440, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di Contabilità pubblica. Non ancora assegnato.

- 776 - ddl governativo del 5/10/92 - Interventi urgenti in materia di Finanza pubblica.

Approvato dalla Camera il 12/11/92. Assegnato alla V^a Comm. Bilancio, prima lettura, sede referente, non ancora iniziato l'esame.

- 110 - ddl Carlotto ed altri del 23/4/92 - Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana. Non ancora assegnato.

- 717 - ddl di Conversione in legge del D.L. 22/10/92, n. 415, concernente rifinanziamento della legge n. 64/86 per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Assegnato alla V^a Comm. Bilancio, prima lettura, sede referente, relatore DE VITO, ultima seduta il 20/11/92.

- 685 (e abbinati) - pdl Bruni ed altri dell'11/5/92 - Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

Già approvato dalla Camera. Assegnato alla IX^a Comm. Agricoltura, prima lettura, sede referente, relatore RABINO, ultima seduta il 19/11/92.

□ Bolzano ha accolto il 17 ottobre il **Presidente del Parlamento europeo Klepsch**, che ha partecipato ad un incontro con il Consorzio dei Comuni dell'Alto Adige, rappresentato dal suo Presidente Zelger, Sindaco di Nova Ponente, e dal suo Direttore Willeit. Erano presenti l'europeo Dalsass, il Segretario generale dell'AICCRE Martini, il Presidente della Sezione Trentina dell'ANCI Petracci, il Segretario dell'UNCEM Maggi e numerosi Sindaci e amministratori locali sudtirolesei. Il Presidente Klepsch ha colto l'occasione, nella sua relazione e nelle sue risposte alle domande dei presenti, per ribadire l'assoluta necessità che le autonomie territoriali, Regioni, Comuni ed altri enti, partecipino efficacemente al processo di integrazione europea, esprimendo inoltre l'auspicio che il Comitato Consultivo previsto negli accordi di Maastricht, rappresentativo dell'intero sistema delle autonomie, costituisca la sede istituzionale idonea per dar voce ad un dialogo efficace con le istituzioni europee. Klepsch si è anche soffermato sulla corretta interpretazione del principio di sussidiarietà, che coinvolge tutti i vari livelli istituzionali, dal Comune alla Comunità europea, con esplicativi richiami al Trattato di Maastricht e alla Costituzione della Germania federale. Ha anche auspicato che la Conferenza che il Parlamento europeo promuoverà nel 1993, per un confronto tra esso e gli enti locali, costituisca un'occasione fondamentale di riflessione e di proposta per valorizzare, dopo l'analoga Conferenza con le Regioni, il ruolo delle autonomie locali. Questi ed altri obiettivi saranno raggiungibili solo se gli accordi di Maastricht saranno rapidamente ratificati. Il Vertice di Birmingham non ha sciolto i nodi esistenti ma ha comunque ribadito la volontà di procedere sulla via tracciata a Maastricht.

□ Il 10 novembre 1992 si è svolta presso la sede UNCEM di Roma la prima riunione della **Commissione Finanza Locale** costituita nell'ambito del Consiglio nazionale.

Presieduta da Giovanni Scacciavillani e alla presenza dei membri della Commissione Fausto Del Rio, Rodolfo Ridolfi, Valerio Sichi, Galdino Zanchetta, ha partecipato all'incontro anche il componente la Giunta nazionale Bruno Cavini, appositamente incaricato. Sono intervenuti i Capigruppo in Consiglio nazionale

Antonio Camerlengo, Alessandro Carri e Pietro Aloisi. Ha svolto funzioni di assistenza e di segreteria Massimo Bella. Nel corso dell'incontro è intervenuto anche il Segretario generale Folco Maggi.

Scopo dell'incontro l'esame dei provvedimenti economici e di finanza locale all'esame del Parlamento, con particolare riferimento alla legge 23/10/92, n. 421 (di delega al Governo su Sanità, Pubblico Impiego, Previdenza, Finanza territoriale) ed alla formazione dei conseguenti decreti delegati, che dovranno disciplinare i contenuti delle singole materie citate.

Su invito del Presidente Scacciavillani, ha preso la parola il membro di Giunta Cavini per richiamare preliminarmente le ragioni della costituzione delle cinque Commissioni UNCEM insediate dal Consiglio nazionale.

Dopo aver riferito che la Commissione Istituzioni è al lavoro per redigere una articolata proposta in ordine all'elezione diretta degli organi della Comunità montana, Cavini ha sostenuto l'opportunità che l'incontro odierno consenta di formulare proposte operative funzionali soprattutto a chiarire la posizione che l'UNCEM deve tenere per i Comuni montani e le Comunità montane sui contenuti dei decreti legislativi del Governo per la finanza locale, — per i quali ad oggi non risulta peraltro essere stato predisposto alcun testo — anche al fine di concordare un comune atteggiamento e promuovere una proficua collaborazione al riguardo con le altre Associazioni delle Autonomie locali.

Il Presidente Scacciavillani ha quindi svolto una puntuale relazione, segnalando in particolare gli importanti contenuti della prima manovra governativa sulla finanza pubblica dello scorso luglio (D.L. n. 333/92 convertito nella legge n. 359/92), che

ha posto pesanti condizioni finanziarie agli Enti locali.

Dopo aver espresso valutazioni critiche sul contenuto a volte carente e nebuloso dell'art. 54 della legge n. 142/90, concernente i principi per un nuovo ordinamento della finanza locale, Scacciavillani ha affermato la necessità di un forte impegno dell'Unione per ovviare a quelle incongruenze, attraverso la sollecitazione ad una vera e propria riforma di struttura che dovrà anzitutto incrementare sensibilmente l'autonomia impositiva degli Enti locali, ponendo l'UNCEM nella condizione di sostenere una visione non più strumentale ma strutturale dei problemi della finanza locale e dell'economia del nostro Paese.

Sulle immediate necessità per le Amministrazioni locali della montagna, Scacciavillani ha fatto riferimento alla documentazione predisposta dalla Segreteria generale e consegnata ai presenti, contenente le molteplici proposte UNCEM emendative dei provvedimenti in corso d'esame in Parlamento e la bozza di ordine del giorno per il ripristino dei mutui di 150 milioni a totale carico dello Stato a favore dei Comuni sotto i 5.000 abitanti, sospesi anche per il prossimo anno. Misure di improbabile accoglimento nella fase attuale, che vede in rapida approvazione senza sostanziali modifiche i provvedimenti economici del Governo, la legge finanziaria 1993 ed i relativi disegni di legge di accompagnamento.

In questo momento è pertanto opportuno dedicare la massima attenzione ed impegno ai contenuti dei decreti delegati di attuazione della citata legge n. 421/92, ove possono trovare accoglimento le più rilevanti istanze a salvaguardia delle specifiche esigenze degli Enti locali operanti in montagna, nella prospettiva a regime del nuovo ordinamento della fi-

NUOVO DECRETO LEGGE PER LA FINANZA LOCALE 1992

Sesta versione quest'anno del decreto legge per la finanza locale.

La Gazzetta Ufficiale n. 273 del 19 novembre ha infatti pubblicato l'ennesima versione, peraltro sostanzialmente analoga alla precedente, del decreto del Governo per la finanza locale '92, il n. 440 che reca la medesima data, sostitutivo del D.L. n. 382/92, decaduto per decorrenza dei termini costituzionali senza essere mai stato esaminato.

Il più recente decreto conferma le oramai note dotazioni finanziarie dei fondi spettanti a Comuni, Province e Comunità montane e ribadisce altresì il 30 novembre come termine ultimo per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 1993.

nanza territoriale.

Alla discussione che è seguita hanno partecipato con particolare interesse tutti i presenti, attraverso rilevi e suggerimenti operativi volti a concretare la linea di intervento che l'Unione deve perseguire rispetto alle problematiche che si pongono sui temi esposti.

La discussione ha pertanto consentito l'individuazione di un nucleo definito di argomenti di prioritario rilievo per la montagna in sede di formazione dei decreti delegati per la finanza locale, in ordine ai quali sono stati chiariti i contorni delle proposte di merito che l'UNCEM avrà cura di perfezionare e verificare rispetto ai contenuti specifici dei decreti in formazione.

Tali temi si riferiscono sostanzialmente ai punti n. 3, 4 e 5 (art. 5, primo comma, lett. f) della legge di delegazione n. 421/92), con riferimento ai quali occorrerà prevedere idonee norme per una graduazione e selezione delle risorse finanziarie trasferite per servizi indispensabili, perequazione degli squilibri della fiscalità locale e fondo ordinario alle Comunità montane, che consentano di tenere adeguatamente conto del requisito di montanità e delle implicazioni ad esso connesse per Comuni montani e Comunità montane.

□ Il 12 novembre ha avuto luogo presso il Ministero dell'Interno un incontro del Direttore generale, Prefetto Malpica, con i rappresentanti delle Associazioni delle autonomie, volto ad approfondire il tema della **revisione delle forme consortili tra enti locali**, in applicazione dell'art. 60 della legge n. 142/90.

Erano presenti per l'UNCEM il componente la Giunta esecutiva Avv. Gava, il Segretario generale Dr Maggi ed il Dr Bella.

La riunione, che faceva seguito a precedenti incontri sulla medesima materia, ha consentito di perfezionare l'orientamento sulla disciplina attuativa della normativa citata, la quale pone una serie di delicati problemi sia di natura interpretativa che di pratica applicativa.

Da parte UNCEM è stata peraltro segnalata l'esigenza di chiarire le implicazioni per il personale dipendente dei Consorzi trasferito ai nuovi soggetti gestori di pubblici servizi.

La riunione è stata poi **aggiornata al 24 novembre**.

Nel corso di tale incontro è stata

attentamente esaminata la bozza di *circolare* all'uopo predisposta dal Ministero sulla base delle intese raggiunte nella precedente seduta.

Le Associazioni degli Enti locali hanno quindi convenuto sul testo definitivo in fase di coordinamento da parte ministeriale al momento in cui si scrive e che contiamo di pubblicare integralmente sul prossimo numero della Rivista.

□ Il 20 novembre, in occasione del quarantennale dell'UNCEM, una delegazione dell'Unione è stata ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Dell'importante circostanza riferiamo in altra parte della Rivista.

□ Il 20 novembre, prima dell'incon-

tro con il Presidente della Repubblica Scalfaro, la **Giunta esecutiva dell'UNCEM si è riunita** presso la sede dell'Unione per una breve seduta.

All'ordine del giorno alcune variazioni al bilancio 1992, regolarmente deliberate, e uno scambio di idee sui temi da porre all'attenzione del Presidente della Repubblica nell'incontro in programma per la stessa giornata.

A tale riguardo sono stati trattati in particolare gli argomenti relativi al progetto di legge elaborato dall'UNCEM per interventi speciali a favore della montagna e quello inerente l'estensione anche alle Comunità montane dell'elezione diretta degli organi, alla stregua di quanto avviene negli altri Enti locali.

APPROVATO IL DECRETONE FISCALE

Il supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 272 del 18 novembre ha pubblicato la legge 14/11/92, n. 438, di conversione del D.L. 19/9/92, n. 384 concernente misure urgenti in materia di previdenza, sanità, pubblico impiego nonché disposizioni fiscali. La medesima Gazzetta pubblica anche il testo coordinato del decreto legge, che ha subito vaste modifiche nel corso del suo iter parlamentare, per essere definitivamente approvato il 12 novembre dal Senato nella stesura proveniente dalla Camera dei Deputati.

Come è noto, il decreto è parte integrante della manovra economica posta in essere dal Governo ed interviene in settori di preminente interesse al fine di operare un sensibile incremento delle entrate statali e la riduzione della spesa.

Con particolare riferimento all'art. 7 sul pubblico impiego, segnaliamo che, con l'ottavo comma viene nuovamente confermato per il 1993 il vigente blocco delle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, inclusi gli Enti locali, prorogando di un anno i precedenti riferimenti temporali.

Un emendamento approvato alla Camera consente tuttavia l'indizione dei concorsi di reclutamento per gli Enti che abbiano provveduto alla ridefinizione delle piante organiche.

Pubblichiamo di seguito il testo del solo 8° comma del citato art. 7:

Capo III PUBBLICO IMPIEGO

Art. 7

Misure in materia di pubblico impiego

(... omissis ...)

8. Le amministrazioni pubbliche che abbiano provveduto alla ridefinizione delle piante organiche possono indire concorsi di reclutamento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 23 luglio 1991, n. 223. In ogni caso per l'anno 1993, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle consentite da specifiche norme legislative, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 3 e 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Tale disciplina si applica anche agli enti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554. I riferimenti temporali già prorogati dall'articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono ulteriormente prorogati di un anno

(omissis).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA On.le OSCAR LUIGI SCALFARO INCONTRA L'UNCEM

*Signor Presidente,
a nome degli organi direttivi e funzionali dell'UNCEM Le rivolgo il più sentito grazie per averci concesso l'onore di riceverci.*

L'UNCEM, Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani, che ho l'onore di presiedere, è l'Associazione che raccoglie in Italia 337 Comunità montane e 4194 Comuni classificati montani o parzialmente montani, oltre ad Amministrazioni provinciali e ad un centinaio di altri Enti operanti in montagna (Consorzi di bacino imbrifero, Consorzi di bonifica, Consorzi forestali).

È tradizione che dopo il Congresso ed il rinnovo degli organi dell'UNCEM, il Presidente della Repubblica incontri i nuovi responsabili eletti per ascoltare gli intendimenti, le attese delle popolazioni rappresentate, la linea congressuale, ed ascoltare l'incoraggiamento che proviene dalla massima autorità del Paese. È stato così fin dall'inizio dell'UNCEM, ed in ultimo con i Presidenti Pertini e Cossiga.

Il Presidente Scalfaro ha incontrato il Presidente dell'UNCEM Campagnoli il 20 novembre, accompagnato dalla Giunta Esecutiva, dai Capigruppo del Consiglio nazionale e dal personale dell'UNCEM, celebrandosi, proprio in quel giorno, il 40° di fondazione dell'UNCEM. Nella cordialità che sa suscitare il Presidente Scalfaro, il Presidente Campagnoli gli ha rivolto un breve saluto (che qui pubblichiamo) e gli ha presentato i nuovi eletti; al termine gli ha donato un a medaglia ricordo insieme agli appunti del sen. Gortani, un costituente, che portarono al comma dell'art. 44 della Costituzione che determina agevolazioni per i territori montani.

Le parole di ringraziamento del Presidente Scalfaro erano venute di malinconia per un mondo che egli ricorda più autentico e caratteristico, riferito alle montagne del Novarese: ma anche ben determinato a cogliere le variazioni sociali ed economiche che possano tramutarsi in maggior favore per gli uomini della montagna. La sua promessa di essere utile in tutte le circostanze in cui l'UNCEM lo vorrà coinvolgere è stata la prova di un interessamento non di circostanza ma vivo e sentito.

M.Ch.



Il Presidente della Repubblica a colloquio con il Presidente dell'UNCEM, Sen. Mario Campagnoli

L'UNCEM celebra quest'anno i 40 anni dalla sua costituzione. Il 20 settembre 1952, infatti, si riunivano a Roma, provenienti da tutte le Regioni italiane, alcune centinaia di Sindaci di Comuni della montagna insieme ad Amministratori di Province e di altri Enti montani. Lì aveva convocato il Sen. Giovanni Sartori il quale, sensibile ai problemi della sua terra, nella qualità di Presidente della Camera di Commercio di Cuneo, aveva istituito nel 1950 un « ufficio per la montagna », con lo scopo di creare un'organizzazione fra i Comuni montani, per meglio stabilire fra loro una solidarietà di azione più stretta a difesa degli interessi delle relative popolazioni.

In questi quarant'anni l'UNCEM ha sviluppato la propria azione di rappresentanza dei Comuni e degli Enti montani sulla base delle finalità determinate nel proprio Statuto, agendo in modo da promuovere e migliorare la legislazione e gli interventi statali e regionali concernenti lo sviluppo economico, sociale e culturale dei territori montani, svolgendo altresì opera di coordinamento e di assistenza a favore degli Enti associati per tutte le materie di interesse dei Comuni montani e delle Comunità montane.

L'UNCEM è nata infatti nello spirito di collaborazione tra lo Stato e i Comuni nel presupposto che il problema della montagna è questione di interesse nazionale, come già aveva ritenuto l'Assemblea Costituente inserendo all'art. 44 della Costituzione la norma: « La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane ».

Numerose ed importanti tappe hanno segnato da allora il cammino e l'impegno dell'Unione in tale direzione.

Voglio solo ricordare la legge del 25/7/1952, n. 991 che, per la prima volta, assegnava provvidenze per i territori montani; la prima legge organica a favore della montagna, la n. 1102 del 3/12/1971, che ha istituito le Comunità montane in tutte le Regioni, consentendo l'avvio effettivo di una politica nazionale di valorizzazione del territorio montano e, infine, la legge 8/6/1990, n. 142, di riforma delle Autonomie locali, che consolida per le zone montane un ordinamento parzialmente differenziato e attribuisce in modo esplicito alla Comunità mon-



Il Presidente dell'UNCEM Sen. Campagnoli con (da sinistra) il Sen. Murmura, l'on. Sanza ed il Ministro Facchiano (Master Photo, Roma)

tana la natura giuridica di Ente locale (artt. 28 e 29).

Ma sono ormai maturi i tempi per un ulteriore rinnovamento della legislazione in favore della montagna, capace di cogliere i contenuti e gli indirizzi evolutivi in atto nella società sia sul piano sociale, che civile ed economico.

Per tale ragione l'UNCEM ha recentemente stilato un progetto di legge di intervento speciale a favore dei territori montani, con la specifica previsione di un fondo nazionale per la montagna. Il testo è ora all'attenzione del Governo che ha dichiarato l'intenzione di farlo proprio e di avvarne rapidamente l'iter parlamentare.

La Carta europea dell'autonomia locale stabilisce all'art. 3 che i diritti delle Autonomie si esercitano attraverso consigli ed assemblee, costituiti da membri eletti a suffragio diretto. Ecco perché l'UNCEM intende equiparare con l'elezione diretta la disciplina elettorale delle Comunità montane a quella degli altri Enti locali, Comuni e Province, consentendo così la più immediata rappresentanza degli interessi della zona montana e l'accentuazione della responsabilizzazione politica dei suoi amministratori; in tal senso ci stiamo muovendo alla camera dei deputati per inserirci nel progetto di legge sull'elezione del sindaco.

In questo delicato momento per

il Paese, la celebrazione del « quarantennale » dell'Unione vuole essere anche l'occasione per evidenziare l'attività corale ed appassionata svolta in tanti anni da onesti amministratori al servizio della gente di montagna e a beneficio di tutta la collettività nazionale. Infatti, il patrimonio di risorse naturali, umane e culturali della montagna rappresenta una ricchezza per l'intero Paese, da tutelare e valorizzare in modo equilibrato nell'interesse generale della Nazione, in armonia con il suo complesso sviluppo civile, sociale ed economico.

E per queste ragioni che oggi qui, davanti a lei, signor Presidente, ribadiamo ancora una volta la necessità ineludibile di una particolare attenzione dello Stato alla promozione di un'adeguata politica per la montagna italiana.

Signor Presidente, conoscendo la Sua particolare sensibilità verso gli aspetti più specifici della società, consideriamo questo incontro una ulteriore tappa verso azioni risolutive dei problemi della montagna che oggi più che mai si intrecciano con quelli più generali ed attuali del Paese, sia dal punto di vista socio-economico che ambientale. È con questa convinzione che Le rinnovo, a nome dell'UNCEM, un sentito grazie per aver voluto prestare ascolto alla montagna e alla sua gente.

Lucio Cangini

IL CASTELLO ANCI ABBASSA IL PONTE LEVATOIO

Si è svolto a Sorrento dal 17 al 19 novembre il Congresso dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani

Più che un Congresso è stato un Conclave che, a conti fatti, ha trovato un sentiero d'uscita tramite l'approvazione di un modulo organizzativo unificante tutte le Associazioni autonomistiche e ritagliato su basi regionalistiche.

Ma la via maestra, quella delle coordinate politiche, rimane da tracciare e simile impresa può riuscire soltanto ad una *iniziativa collegiale e finalizzata* di UPI, LEGA, ANCI e UNCEM.

Al decimo Congresso ANCI, dunque, sul come saldare la preoccupante incrinatura di rapporto prodottasi fra cittadini e istituzioni si è parlato poco e discusso male, o quantomeno insufficientemente.

Si è così finito col tradurre la crisi di valori politico-istituzionali in provvedimenti strumentali riguardanti una nuova struttura organizzativa associazionistica.

Decisione legittima e sacrosanta che, però, non basta, se la leva per sollevare le depresse sorti dell'ANCI manca di un punto d'appoggio politico.

Voglio dire che, se si dispone di uno strumento valido ma non della « mano » programmatica che lo sappia adoperare ed orientare, si rischia di mettere in piedi una Associazione « unica » dei Sindaci Italiani, molto somigliante ad un pollaio con tanti galli e, si sa, che in tale caso il gallo con più penne elettorali ha sempre la meglio.

Sono convinto, malgrado i non pochi interventi in cui è aleggiato lo spirito dell'annessione, che l'intenzione dell'ANCI sia quella di aprirsi ad un confronto serio e serrato con le altre Associazioni consorelle.

Le questioni territoriali, sociali e produttive vanno dibattute fuori dalle mura del « castello », alla luce del sole, dove è più agevole trovare unità di intenti politici, mirati ad un progresso civile in cui economia integrata ed interdipendenza territoriale sia-

no i canoni di riferimento e di garanzia per la spesa pubblica e per gli investimenti finanziari privati.

Quindi, non una sterile quanto mal assemblata somma delle singole esperienze associazionistiche ma, piuttosto, la somma delle significazioni del « *buon Governo* », così come le ha affrescate Simone Martini nel Palazzo Comunale di Siena agli albori dell'umanesimo rinascimentale: uno spaccato di vita emblematico, che vale sempre, dove le specificità, le diversità, vengono esaltate

da una concertazione politica « *sopra le parti* » e da una visione culturale di grande respiro.

Se su questi concetti si è d'accordo, il primo e più importante passo verso una mai abbastanza apprezzata stagione unitaria delle Autonomie locali è fatto.

Ce n'è oltremodo bisogno.

Il ristabilimento della reciproca fiducia fra amministrati ed Amministratori è condizione fondamentale per allontanare la crisi morale del Paese.

Sintesi dell'intervento del Vicepresidente dell'UNCEM Lucio Cangini al Congresso dell'ANCI

« L'imponente portata, qualitativa e quantitativa, delle problematiche e degli argomenti, sia politici che organizzativi, da trattare, rende il Vostro Congresso delicato e importante, non solo per il futuro dell'ANCI ma, soprattutto, per la ricerca sofferta, volta alla costruzione di un assetto istituzionale delle autonomie locali più rispondente alla oggettiva e indrogabile necessità di poteri pubblici decentrati, di un benessere sociale più equamente diffuso e maggiormente distribuito, di una spesa pubblica rigorosamente selezionata.

Il saluto dell'UNCEM, seppure conciso, non si può attestare su informali convenevoli.

In questi giorni di critico trapasso economico-produttivo e di depressione sociale del Paese, le Associazioni delle Autonomie locali, insieme, devono porsi il gravoso compito di dare testa e gambe ad una politica di governo locale che si riappropri del senso storico e culturale del territorio.

Mi spiego meglio.

Si tratta di concordare una carta politica che innesti e radichi il suo modo d'essere sulle due questioni socio-ambientali che abbisognano di un unico patto di risoluzione: le aree

metropolitane e la montagna.

Due habitat, questi, solo in apparenza lontani sia nelle specificità che nei comportamenti ma, nella realtà, indissolubilmente concatenati. Le recenti piogge autunnali hanno reso, Genova capoluogo di regione e Firenze altro capoluogo di Regione, due città emblematiche di quanto sopra: due allarmanti accadimenti naturali che provano come una buona e sana opera di governo sia d'obbligo e debba fondarsi sul principio dell'interdipendenza territoriale, da intendersi come il più valido collante culturale di più vari intenti e volontà delle singole Associazioni.

In modo altrettanto forte e inconfondibile, le piogge torrenziali (come qualsiasi altro evento meteorico che fuoriesca dalla normalità stagionale) mettono in evidenza, ci avvertono, che la mancata cura, che l'approssimativa ed episodica difesa del suolo collinare e montano fa della presenza stabile della gente, in Alpi e Appennino, una primaria finalità che Comuni, Regioni e Stato devono affrontare.

La gente in montagna non ci sta, i giovani non rimarranno e, quindi, non garantiranno alle aree metropolitane la soglia minima di professio-

nalità stanziale, indispensabile agli equilibri territoriali, se non saranno assicurate alcune condizioni di sopravvivenza come la riparametrazione della finanza locale (in base all'estensione territoriale), i servizi pubblici essenziali e autonomia di governo dei Comuni.

Credo di avere così schematizzato quali potrebbero essere, secondo l'ottica UNCEM, i primi capisaldi di una auspicabile piattaforma unitaria delle nostre Associazioni (piattaforma da avviare nell'immediato formando un tavolo comune di confronto) e per la quale essa ha lavorato fin dal Congresso straordinario di Firenze nel 1986.

Una posizione politica, in altre parole, che ci renda credibili rappresentanti

tanti di bisogni e aspettative delle Comunità che ci hanno eletto e, nel tempo, definisca la nostra identità di dialettici interlocutori e diretti referenti di Governo e Parlamento per le cose della pubblica amministrazione.

C'è assoluto bisogno che questa politica di collegialità si avvalga, nel suo procedere, di un binario costituito sia dalla dimensione sociale che da quella territoriale.

Se così non avvenisse, a ben poco servirebbe la riforma elettorale, l'elezione diretta del Sindaco e la nuova organizzazione strutturale dell'associazionismo.

Avremmo lo strumento senza le coordinate politiche e senza il manuale per l'uso.

Perderemmo definitivamente il

consenso delle popolazioni, lasciate sole a correre dietro al primo tamburo che batte colpi di effetto.

Finiremmo, pateticamente, per rappresentare noi stessi.

In conclusione, non mi rimane che auspicare che il Congresso ANCI possa essere l'Assise del riconoscimento attivo e compiuto della democrazia dei Comuni, in modo tale che lo Stato riacquisisca il dono dell'ubiquità, ritornando ad essere se stesso in ogni sede Regionale e Municipale.

Sono, infatti, convinto che debba esistere specularità di assetto fra le articolazioni periferiche dello Stato e la struttura funzionale delle Associazioni ».

Mario Ortolani

A venti anni dall'istituzione

LE COMUNITÀ MONTANE DELL'UMBRIA VERSO IL FUTURO

La Delegazione U.N.C.E.M. dell'Umbria ha organizzato dall'11 al 13 Settembre una manifestazione dal titolo: «A venti anni dall'istituzione, le Comunità montane dell'Umbria verso il futuro».

Nella severa cornice del Palazzo dei Priori si è realizzata una mostra, un incontro di lavoro, un convegno ed altre iniziative collaterali, che avevano un solo filo conduttore: una esperienza da conoscere e valorizzare, per una risposta sempre più adeguata alle nuove esigenze del territorio e della popolazione.

Con questa iniziativa si intendeva parlare alla cittadinanza, alle istituzioni e alle Autorità responsabili delle politiche per la montagna, alle forze politiche e sociali, alla comunità scientifica, agli operatori economici e culturali, in vista del riordino del settore ed in vista di un'organica iniziativa di interesse Europeo.

Il manifesto dell'iniziativa rappresentava appunto un'Europa verde nella quale si stagliava la Regione dell'Umbria con la didascalia: «Umbria laboratorio d'Europa».

L'autore è Segretario della Delegazione UNCEM dell'Umbria

Una proposta e un impegno per una iniziativa avanzata, sperimentale e dimostrativa che veda le Comunità montane attive protagoniste dell'evoluzione civile ed economica del Paese e dell'Unione Europea.

La legge Regionale istitutiva delle Comunità montane dell'Umbria «compiva venti anni» e la cosa non poteva passare inosservata proprio nel momento in cui la stretta finanziaria rischiava di pregiudicare la prosecuzione di alcune attività delegate ed era in discussione il ruolo stesso delle Comunità montane e delle politiche montane, mentre languivano il dibattito politico e l'iniziativa legislativa per l'inserimento delle Comunità nell'ordinamento delle Autonomie Locali, mentre si minacciava di fatto una drastica contrazione dell'occupazione forestale — delegata in Umbria alle Comunità montane — e si determinavano condizioni di generale, grave incertezza sul futuro di queste Istituzioni, come se la loro creazione ed il loro funzionamento avesse corrisposto in questi anni a mere esigenze assistenzialistiche o di sottogoverno.

La situazione precipitava nel giugno di quest'anno, quando le Comu-

nità montane venivano a trovarsi con un gravissimo indebitamento e con una sostanziale caduta di contrattualità nei confronti dello Stato e della Regione.

Non sono rimaste quindi alternative che non fossero l'informazione dell'opinione pubblica e l'urgente creazione di spazi di iniziativa politico culturale.

In tempi ridottissimi l'U.N.C.E.M. ha dovuto quindi prendere posizione organizzare la manifestazione e prepararsi a far di questa, qualora non fossero intervenute novità positive, la cassa di risonanza di una battaglia per il rilancio delle Comunità e degli interventi per la montagna.

La Regione ha preso atto positivo dell'iniziativa e l'ha fatta propria, impegnandosi attivamente nel patrocinio e nella realizzazione, rendendosi conto che l'U.N.C.E.M. non difendeva posizioni di rendita e di inefficienza di istituzioni obsolete, ma rappresentava una concreta esigenza di rapida innovazione tecnica, organizzativa, gestionale e partecipativa verso l'integrazione Europea.

Impegnarsi a realizzare nei mesi estivi un'iniziativa complessa e per la quale occorrevano spunti nuovi,

materiali di informazione nuovi rapporti nuovi con le varie realtà istituzionali, politiche ed economiche, ha costituito una vera sfida, una manifestazione visibile dell'esigenza di rinnovare e di dare risposte convincenti e immediate ai problemi di razionalizzazione e contrazione della spesa pubblica.

Una sfida però, che ha trovato il pieno e consapevole apporto di tutte le Comunità montane e che ha fatto della manifestazione di Perugia un'iniziativa comune, che non si è esaurita a settembre, come una campagna pubblicitaria, ma ha creato i presupposti di un impegno esteso nel tempo, orientato all'informazione sociale continua, all'evoluzione del ruolo, delle funzioni, dell'apparato delle Comunità montane stesse.

La manifestazione è iniziata, dunque, venerdì 11 Settembre con l'inaugurazione della mostra, che è rimasta aperta fino a domenica.

L'esposizione era aperta da uno stand dell'U.N.C.E.M. che, attraverso una serie di pannelli evidenziava la ripartizione territoriale delle nove Comunità montane dell'Umbria, l'origine di queste, le funzioni generali, il particolare impegno attuato nel campo della forestazione, della protezione civile, della bonifica, della valorizzazione e conservazione dei beni demaniali, della faunistica e, dell'agriturismo, della tartuficoltura.

Completava questa prima serie di pannelli una sintesi degli obiettivi di riordino istituzionale e delle politiche perseguiti dall'U.N.C.E.M. in Umbria nella logica di «*Laboratorio politico*» aperto alle nuove esigenze Europee.

Seguivano nove stands in ognuno dei quali veniva illustrato l'*identikit* di una Comunità montana con la descrizione del territorio, della popolazione, dell'organizzazione interna, dei progetti attuali e delle spese sostenute nei vari rami di attività.

L'*identikit* era corredata da foto dell'ambiente naturale e urbano o dalle emergenze culturali e architettoniche del territorio.

Venivano poi illustrate le iniziative più caratterizzanti e proiettate al futuro.

Ne risultava un quadro oltremodo articolato di attività potenzialmente generalizzabili e costituenti un insostituibile sistema di interventi ambientali, agricoli e culturali, in assenza dei quali era evidente che il territorio sarebbe stato destinato al degrado ed all'abbandono.

Fra questi interventi venivano particolarmente posti in risalto:

— l'ecologia urbana e l'attrezzatura di spazi verdi;

CONVEGNO

"LE COMUNITÀ MONTANE
VERSO IL FUTURO:
ALL'ESPERIENZA VENTENNALE
AD UN NUOVO ASSETTO"

RUE SALA DEI NOTARI BATO 12 1992

MAGNANINI PROIETTI BRUNINNI AMODEI GONZI CANGINI

Il Presidente della Comunità montana di Terni, Felice Amodei, presiede l'Assemblea. Al tavolo, tra gli altri, i vicepresidenti dell'UNCEM Guido Gonzi e Lucio Cangini (ultimi due a destra). Sotto: la sala dei Notari di Perugia durante il Convegno



- la vivaistica a sostegno delle specie autoctone;
- il recupero verde delle cave;
- la realizzazione di parchi fluviali;
- la lotta biologica;
- il restauro conservativo dei beni demaniali;
- l'archeologia arborea e il recupero dei biotipi locali;
- il sostegno culturale e l'iniziative per la difesa dell'ambiente come impegno etico e non solo come attività tecnica;
- la programmazione di tragitti agrituristic;
- la programmazione socio-economica;
- la promozione economica e la salvaguardia dei prodotti tipici;
- la tartuficoltura e il sostegno del-

- le attività integrative;
- la gestione di aree protette;
- il recupero di colture erbacee e arboree con rischio di abbandono;
- la promozione di programmi di sviluppo di area vasta.

La rassegna era seguita da uno stand di presentazione di un progetto di informatizzazione delle Comunità montane, realizzato d'intesa con la Regione e con il Centro Regionale Elaborazione Dati, in vista della costituzione di un Sistema Informativo Regionale Interventi Montani (S.I.R.I.M.).

Veniva, subito dopo, uno stand della Regione dell'Umbria, che illustrava gli interventi di forestazione, di protezione di particolari specie boschive, di tartuficoltura e di informa-

zione sui funghi eduli e velenosi.

Nello stand era ricavata una saletta per riunioni e proiezioni, nella quale veniva presentata per tutta la durata della mostra, una serie di audiovisivi predisposti dalle singole Comunità montane.

Seguiva la presentazione di oltre cinquanta pubblicazioni — alcune delle quali di grande pregio — curate dalle Comunità montane nei vari campi di competenza, ad illustrare una iniziativa culturale intensa e continuativa, generalmente poco nota nel suo insieme.

La rassegna si chiudeva con la presentazione di una serie di prodotti alimentari tipici e pregiati della montagna umbra.


Si calcola che la mostra sia stata visitata da oltre 10.000 persone e fatta oggetto di almeno sette riprese televisive locali, fornendo un quadro significativo degli interessi e delle attese informative della popolazione, che dovranno essere sempre meglio soddisfatte attraverso programmi di informazione e partecipazione sociale.

Subito dopo l'inaugurazione della mostra, si è svolto un incontro di lavoro sul tema *«Informazione sociale e informatizzazione delle Comunità montane»*, durante il quale è stato presentato il progetto di Sistema Informativo Regionale Interventi Montani e si sono discusse le prospettive di coinvolgimento delle Autonomie Locali su obiettivi di sviluppo, monitoraggio e coordinamento di tutti gli interventi pubblici che interessano la montagna.

Si sono registrate significative convergenze ed impegni operativi, per cui si è dato atto delle possibilità di passare immediatamente alla fase attuativa del progetto, concludendo la ricognizione delle attività già informatizzate delle Comunità montane, e programmando un corso di formazione destinato a costituire una rete di referenti in grado di avviare un processo di interconnessione e razionalizzazione dell'esistente.

Sabato 12 settembre si è svolto, presso la Sala dei Notari del Palazzo dei Priori, il Convegno *«dall'esperienza ventennale le Comunità montane dell'Umbria verso il futuro»* con una rilevante partecipazione di pubblico e di personalità.

Ha assunto la Presidenza il Presidente della Comunità montana di Terni, il Sig. Felice Amadei, e sono successivamente intervenuti il Presidente della Delegazione Umbra dell'U.N.C.E.M. Sig. Massimo Brunini il quale ha ricordato le tappe più importanti della vita delle Comunità montane dell'Umbria, le difficoltà finan-



Massimo Brunini, Presidente della Delegazione regionale UNCEM dell'Umbria

ziarie incontrate e quelle che minacciano il futuro immediato delle istituzioni, le prospettive dello sviluppo dell'intervento per la montagna, le attese e le possibilità aperte dalla legge 142/90 di riordino delle Autonomie Locali, la centralità della cittadinanza nell'evoluzione politico-amministrativa ed infine le nuove esigenze ambientali e di integrazione europea.

A venti anni dall'istituzione, ha ricordato il relatore, esistono tutte le premesse perché in Umbria le Comunità montane divengano un esempio avanzato di nuove relazioni interistituzionali e si presentino come soggetto utile, intelligente, sinergico e operativo, aperto alla più stretta cooperazione con i Comuni e le Province per un reale governo del territorio.

Si tratta ora di riformare il settore innovando profondamente i rapporti con gli operatori economici ed i processi di tutela e sviluppo, guardando all'Europa e proponendo l'Umbria come *«laboratorio»*.

Le dimensioni territoriali e demografiche, le condizioni scientifiche e culturali, le esperienze avanzate del passato, consentono di fare dell'Umbria e delle sue Comunità montane un vero banco di prova per iniziative prototipali pilota.

Il progetto Appennino dell'U.N.C.E.M. è parte importante di questa iniziativa tesa a ricomporre in una ipotesi integrata di sviluppo tutto il territorio Umbro.

In questo quadro propositivo e progettuale si inserisce l'iniziativa *«Arte Appennino»* che vedrà la luce nel

1993, in occasione del Festival dei Due Mondi, che non si propone come semplice progetto tecnico, ma come iniziativa di ampio respiro politico e culturale, orientato a produrre, anche in questo campo, effetti innovativi, verificabili, efficaci.

Le Comunità montane Umbre hanno inoltre risorse umane che le rendono efficienti e credibili e che il riordino legislativo regionale potrà rendere meglio utilizzabili.

È dunque possibile un nuovo patto con la gente dell'Umbria che sblocca definitivamente le situazioni e apra prospettive concrete per il futuro.

Dopo Brunini ha parlato il Prof. Cannata del Comitato della montagna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha manifestato l'apprezzamento per l'organizzazione della manifestazione ed ha proposto di portare la mostra nelle varie realtà del Paese ed ha illustrato la proposta di Legge sulla montagna predisposta dal Comitato.

Successivamente l'Assessore Regionale all'Agricoltura e Foreste Sig. C. Spinelli, ha trattato i problemi regionali emergenti per la tutela della montagna e le linee legislative affrontate dalla Regione, esprimendo la volontà di chiarire rapidamente i problemi delle Comunità montane.

Il vice Presidente dell'UNCEM Nazionale Guido Gonzi ha ribadito la necessità di una normativa speciale nazionale e regionale sulla montagna che assicuri un'adeguata disponibilità di risorse per la tutela di un ambiente che condiziona la vita stessa della città.

Il Consigliere della Regione Umbria Sig. Castellani ha fatto presente i ritardi e le difficoltà di fatto esistenti sul varo della nuova legge, per la quale si rende necessaria una rapida definizione dell'assetto istituzionale della Regione.

Il vice Presidente dell'UNCEM Regionale Sig. Magnani ha, a sua volta, evidenziato il divario fra coscienza del cittadino e realtà delle Comunità montane, auspicando una rapida soluzione normativa che ricostituisca il più concreto rapporto fra cittadini e Comunità montane.

Il Presidente della Giunta Regionale Sig. Ghirelli, ha inquadrato i problemi delle Comunità montane nel più generale problema della Riforma Endoregionale, ricordando le ben note difficoltà finanziarie a cui la Regione far fronte nel quadro di reciproche responsabilità.

Hanno poi preso la parola il Vice Presidente UNCEM Nazionale Lucio Cangini, che si è soffermato sui problemi culturali ed economici dell'Appennino.

Intervenivano poi i Presidenti delle Comunità montane di Valtopina e di Spoleto rispettivamente Sig. Stellia e Sig. Piccioni, nonché il Dr. Romualdi per l'I.S.E.A.

La mostra ha incontrato una notevole partecipazione, oltre 10.000 visitatori, di cui almeno un terzo stranieri, visibilmente interessati alla conoscenza delle Comunità montane.

Il programma della Mostra Convegno prevedeva una serie di iniziative collaterali, che per una serie di circostanze non si sono potute attuare e che verranno riproposte in futuro, quando la mostra, opportunamente affinata e sviluppata, diventerà itinerante e sarà posta a disposizione delle Comunità montane — Umbre e non — che se ne vorranno servire nell'ambito di propri programmi promozionali.

In primo luogo si prevedeva un'esposizione dei mezzi della difesa antincendi boschivi (aerei, su gomma, spallabili) e del volontariato, che costituisce un significativo momento di incontro fra i cittadini e gli operatori impegnati nella loro difesa, in modo spesso oscuro ed ignorato.

In secondo luogo si proponeva alle Organizzazioni Sindacali, di realizzare, nell'ambito della mostra, uno spazio libero di discussione e di informazione sui temi più scottanti dell'intervento pubblico per la montagna, della tutela dell'occupazione e dello sviluppo socio-economico delle aree interne.

Infine si prevedeva un incontro fra produttori agro-alimentari ed agroturistici e operatori della grande distribuzione e delle grandi organizzazioni turistiche, per facilitare l'incontro della domanda e della offerta, con

l'appoggio della Regione.

Difficile valutare correttamente i costi-benefici di una manifestazione di questo tipo, mirata alla ottimizzazione dei rapporti con l'istituzioni e la popolazione.

Ad un primo bilancio sembra da osservare che si è mosso un primo passo importante verso forme significative di comunicazione e di integrazione fra le istituzioni.

Si è attivata una «cassa di risonanza» che deve continuare a funzionare, inviando messaggi alla cittadinanza ed alle autorità locali per accelerare il riordino istituzionale e l'assunzione di funzioni sempre più essenziali e qualificanti per il rilancio delle politiche ambientali e territoriali che interessano il futuro delle Comunità montane.

Si è avuta una prima serie di risposte positive delle forze sociali e politiche, delle istituzioni locali e delle organizzazioni delle Autonomie Locali, in vista del riordino istituzionale e del coordinamento dei servizi e delle politiche per la montagna.

Si è realizzato uno strumento informativo che, nell'immediato, appare utilizzabile per costruire momenti di comunicazione con particolari fasce di utenza, come gli operatori economici, gli operatori culturali, gli studenti.

Già nel corso della manifestazione sono pervenute richieste di presentazione della mostra in centri minori della Regione.

In particolare è stato chiesto alla Delegazione Regionale U.N.C.E.M. di riproporre la mostra presso sedi scolastiche, in modo di organizzare visite guidate, sondaggi e «forum» di studenti per problematizzare e pro-

blematizzarsi intorno al rapporto dei giovani con i problemi della montagna e, più in generale, dell'ambiente, della gestione delle aree protette, dei programmi di sviluppo dell'energia alternativa e delle produzioni agricole «non alimentari», dello sviluppo sociale ed economico delle zone marginali, della individuazione e valorizzazione dei beni culturali e delle tradizioni locali, sui quali fonda un complessivo rilancio delle risorse endogene della montagna.

L'augurio dell'U.N.C.E.M. dell'Umbria è ora che i messaggi lanciati con questa manifestazione vengano raccolti e provochino — non solo in Umbria — messaggi di ritorno.

Messaggi che chiariscano sempre meglio il ruolo dell'U.N.C.E.M. e delle Comunità montane nella costruzione di sistemi informativi e di servizi efficaci al servizio del cittadino e del territorio.

La mostra di Perugia è un primo strumento — da perfezionare — per realizzare quegli «sportelli del cittadino» che la proposta di legge U.N.C.E.M. per la montagna individua come iniziativa prioritaria.

Una prima risposta a una domanda di informazione, di partecipazione sociale, di tutela degli interessi diffusi, di coinvolgimento nella gestione democratica del territorio.

Il futuro delle Comunità montane e dell'intervento pubblico per la montagna non dipenderà solo da questo tipo di iniziative, ma ne trarrà certamente stimolo e sostegno, in modo che le nostre istituzioni siano e vengano viste sempre meno come «centro di spesa» e sempre più come «centro di governo del territorio».

Luca Del Negro

GLI INCENDI BOSCHIVI NEI REGOLAMENTI DELLA CEE

Il Regolamento 3529/86

Il Regolamento CEE 3529/86 «Protezione delle foreste della Comunità contro gli incendi» è la prima iniziativa comunitaria di ampio respiro in merito alla problematica degli in-

cendi boschivi.

La sua formulazione è indicativa non solo di una accresciuta coscienza ambientale in ambito comunitario ma anche del nuovo corso della politica agricola CEE tendente a ridurre gli aiuti diretti alla produzione sostituendoli con aiuti indiretti e strutturali.

La protezione delle foreste è considerata dalla CEE come uno strumento per risolvere alcuni problemi nel settore agricolo e non come un fattore fondamentale all'interno di una politica forestale globale. A riguardo, il testo del Regolamento

3529/86 è esplicito (1).

Regolamenti più strettamente « agricoli », quali il 767/85 e 760/85, considerano l'imboschimento dei terreni agricoli, non come un fattore importante all'interno della gestione forestale territoriale, ma come una fonte di reddito complementare per le aziende agrarie. Anche il recente regolamento 2080/92, che istituisce un « regime di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo », pur considerando, forse per la prima volta, la « carenza delle risorse silvicole nella Comunità » fa esplicito riferimento all'imboschimento come « complemento della produzione agricola » (2).

Secondo la stima di Lacaze (2.1) per il 1992 la CEE darà un contributo al settore forestale dell'ordine di 200 milioni di ECU equivalenti a circa 1% del complesso dei finanziamenti delle politiche strutturali della CEE.

Le azioni finanziate dal regolamento 3529/86 (3) rientrano tutte nella categoria della « prevenzione » degli incendi: dalle operazioni selviculturali alla creazione di fasce tagliafuoco, dai punti d'acqua alla organizzazione di campagne di informazione. Mancano completamente in questo regolamento le voci « lotta » e « ripristino » ovvero non sono finanziati acquisti di mezzi e attrezzature e lavori selviculturali nei boschi bruciati. L'assenza di queste voci deriva, molto verosimilmente, dall'intenzione della CEE di evitare che i propri fondi finiscano per finanziare l'acquisto di mezzi utilizzabili anche per scopi diversi da quelli per la lotta agli incendi.

Allo scadere dei 5 anni dalla sua pubblicazione, come previsto (4), il Consiglio della CEE ne ha proposto la riformulazione che si è concretizzata nel nuovo Regolamento del 23 luglio 1992 n. 2158.


Il nuovo regolamento 2158/92

La forma del nuovo regolamento ricorda strettamente quella del 3529/86 ma introduce alcune novità sostanziali:

— **Gli interventi devono essere realizzati in base a un piano antincendi. Dopo il 1° gennaio 1993 verranno finanziati solo quei progetti ed interventi previsti dal piano e ad esso conformi (5).**

Il precedente regolamento finanziava singoli progetti ed interventi.

— **L'Europa viene suddivisa in tre categorie di rischio di incendio: alto, medio, basso (5). Ad ogni categoria corrisponde un diver-**



so livello di partecipazione finanziaria: 50% - 30% - 15% (6).

Per l'Italia il nuovo regolamento considera ad alto rischio esclusivamente le zone seguenti: il Mezzogiorno, le regioni Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Toscana, Umbria e, per il Piemonte, le province di Alessandria, Cuneo, la provincia Pavia per la Lombardia, nonché tutte le zone boschive di montagna del nord del Paese.

Il criterio di attribuzione alla classe di rischio maggiore di queste regioni e Province, è piuttosto slegato da considerazioni sull'effettiva gravità del problema incendi, mentre sembra maggiormente influenzato da criteri socio-economici. Per correggere le delimitazioni delle aree ad alto rischio sulla scorta delle osservazioni reali, le Regioni hanno la possibilità, tramite il Ministero Agricoltura e Foreste, di presentare le opportune integrazioni.

Molte Regioni, tra le quali ricordiamo la Lombardia, il Piemonte, la Toscana, la Valle d'Aosta, hanno pro-

prio in questi ultimi anni riformulato i propri Piani Antincendio, dotandosi in tal modo di strumenti che consentono in tempi molto brevi di adeguarsi alle richieste del nuovo Regolamento.

— **Viene creata una banca dati comunitaria per gli incendi.**


Nel 3529/86 erano solo auspicate misure per lo scambio di informazioni su dati e sperimentazioni tecniche.

Gli emendamenti innovativi del Reg. CEE 2158/92

Il punto di forza della proposta è il passaggio dalla prassi degli interventi puntiformi a quella degli interventi coordinati che, in linea di principio, assicura una maggiore efficacia dei finanziamenti comunitari.

All'interno di questa logica si situa una attribuzione di competenze maggiormente definite al Comitato Permanente Forestale (7), che viene così ad essere il coordinatore, a livello CEE, di tutte le iniziative contro gli incendi boschivi.

Numero di incendi negli Stati Meridionali della Comunità



Rispetto alla legislazione attuale, la proposta pone una maggiore attenzione sulla prevenzione e sullo studio delle cause di incendio (8).

Questo atteggiamento è in linea con una politica, sicuramente vincente nel lungo periodo, volta ad uscire dalla logica dell'emergenza.

La CEE sembra inoltre evolversi dallo slogan « *protezione delle foreste = protezione dell'agricoltura* » e prendere in considerazione anche l'aspetto della « *tutela del potenziale di produttività delle foreste* » (9), fattore finora molto trascurato nella politica comunitaria.

Il Regolamento 3529/86 lasciava completamente scoperto l'aspetto della lotta al fuoco e del conseguente ripristino delle aree danneggiate; pertanto le Regioni non comprese in altri specifici regimi di aiuti comunitari utilizzabili a tale scopo, essendo praticamente simbolico il contributo derivante dall'applicazione del Piano Forestale Nazionale, si sono spesso trovate in difficoltà durante i momenti di maggiore emergenza anche a causa dell'inadeguatezza dei mezzi (10).

Il nuovo regolamento sembra invece tenere in maggior conto l'aspetto della lotta (11) probabilmente sulla scorta della considerazione per cui è inutile sapere con precisione dove e come si svilupperà un incendio se non si è in grado di spegnerlo.

L'aspetto del ripristino, estremamente significativo per una vera tutela degli ambienti naturali sensibili al fuoco, viene ancora una volta lasciato da parte in questo contesto ma è compreso tra le righe di un altro Regolamento di carattere squisitamente ambientale: il 1973/92 « *istituzione di uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)* » (12).

Conclusioni

Dall'analisi di questo Regolamento, si può rilevare un notevole impegno da parte della CEE ad affrontare il problema degli incendi in modo organico.

Gli elementi di debolezza che si possono riscontrare nel 2158/92 nascono probabilmente dalla mancanza di una vera Politica Forestale Comunitaria che non giochi un ruolo subordinato rispetto alla politica agricola e che sappia realmente interloquire con le iniziative di Politica Ambientale, sempre più precise e partecipate.

La CEE con questo Regolamento e con i maggiori poteri conferiti al Comitato Permanente Forestale come organismo tecnico di controllo e coordinamento delle iniziative di set-

Tab. 1 - Superfici Boscate bruciate negli Stati Meridionali della Comunità

	Portogallo	Spagna	Francia	Italia	Grecia	Totali
1980	44.260	265.954	22.176	144.302	32.965	509.657
1981	89.798	298.436	27.711	229.850	81.417	727.212
1982	39.557	151.644	55.145	130.456	27.372	404.174
1983	47.812	117.599	53.729	212.678	19.613	451.431
1984	52.713	164.698	27.202	75.272	33.655	353.540
1985	146.255	486.328	57.368	190.640	106.460	987.051
1986	99.522	277.513	51.860	26.640	24.514	480.049
1987	76.268	145.793	10.087	120.697	46.315	399.160
1988	22.435	129.989	6.701	186.405	110.501	456.031
1989	103.908	381.161	75.566	95.161	37.314	693.110
1990	129.839	200.658	72.696	195.319	38.594	637.106
1991	161.815	242.702	9.104	99.458	23.579	536.658

Tab. 2 - Numeri di incendi negli Stati Meridionali della Comunità

	Portogallo	Spagna	Francia	Italia	Grecia	Totali
1980	2.349	7.193	5.040	11.963	1.207	27.752
1981	6.640	10.880	5.173	14.503	1.159	38.355
1982	3.567	6.443	5.308	9.557	1.045	25.920
1983	4.503	4.880	4.659	7.956	968	22.966
1984	6.377	17.649	5.672	8.482	1.284	39.464
1985	7.218	12.284	6.249	18.664	1.442	45.857
1986	4.348	7.574	4.353	9.398	1.082	26.755
1987	6.267	8.679	3.043	11.972	1.266	31.227
1988	5.643	9.595	2.837	13.558	1.898	33.531
1989	16.781	19.405	6.763	9.669	1.284	53.902
1990	18.507	15.141	5.878	9.479	1.322	50.327
1991	22.053	13.025	3.888	11.959	1.041	51.966

Dati CEE 1992

tore, dimostra di voler affrontare la questione con estrema serietà.

A questa che sembra essere una proposta di intenti molto forte manca un apporto finanziario adeguato: 70 milioni di ECU in 5 anni corrispondono ad un contributo complessivo di circa 21 miliardi di lire l'anno, modesto se si considera la portata del problema (Cfr. tab. 1).

Il gioco passa ora in mano allo Stato e alle Regioni, sperando che la grave situazione economica e politica attuale non distolga l'attenzione dal pressante problema della difesa dell'ambiente naturale dagli incendi.

(1) Cfr. prima considerazione: « *che essa contribuisce pertanto a proteggere e a sviluppare l'agricoltura le cui condizioni di produzione e in taluni casi persino l'e-*

sistenza sono largamente tributarie della presenza e del buono stato delle foreste circostanti ».

(2) Si veda il Reg. CEE 2080/92 prima considerazione.

(2.1) J.F. Lacaze. « *Le azioni della Comunità Economica Europea e la selvicoltura europea: situazione attuale e prospettive* ». L'Italia Forestale e montana, Anno XLVII, n. 3-1992, pag. 119.

(3) Cfr. art. 2.

(4) Cfr. 8^a considerazione.

(5) Cfr. art. 2 comma 2.

(7) Istituito con Decisione del Consiglio 89/367/CEE in data 29 maggio 1989

(8) Cfr. art. 1, c. a; art. 3, c. 2 trattini 3° e 4°.

(9) Cfr. art. 1, c. 1.

(10) Ad esempio i Programmi Integrati Mediterranei (P.I.M.) attivati con il Reg. CEE 269/79.

(11) Cfr. art. 3, comma 2, lettera c), 3° trattino.

(12) Cfr. allegato al Regolamento 1973/92 punto A. 2, 2^o tratto: « *a proteggere il suolo minacciato o degradato da incendi, processi di desertificazione, erosione costiera o scomparsa del cordone di dune* ».

TECNOLOGIA ALENIA CONTRO GLI INCENDI

L'Italia che brucia. Boschi, piante, pascoli, colture diventano, in un batter d'occhio, cenere. Le cifre parlano di un vero e proprio disastro, un colossale spreco di risorse che si ripete puntualmente ogni anno.

Secondo uno studio dell'ISPES, L'Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali, negli ultimi otto anni tre Regioni, Sardegna, Liguria e Sicilia, sono responsabili da sole della metà degli incendi che si sviluppano nella Penisola, e in esse si concentra il 53% dei terreni percorsi dal fuoco. Ma il danno non è solo economico. Il bilancio si fa più drammatico quando si pensa alla perdita di vite umane, alla distruzione della massa legnosa e alle modificazioni dell'equilibrio idro-geologico, con danni anche irreversibili, la cui ricostruzione è fortemente compromessa.

Anche il confronto con gli altri paesi europei permette di cogliere in pieno la gravità della situazione italiana. Francia, Grecia, Spagna e Portogallo riescono meglio di noi a difendere il loro patrimonio di vegetazione naturale. Sempre secondo lo studio condotto dall'ISPES, il 97% della superficie bruciata è opera di un'azione umana, mentre solo l'11% è attribuibile a cause naturali.


In ogni caso, l'incendio deve essere spento nel minor tempo possibile: l'avvistamento immediato dell'incendio e la rapida comunicazione ai centri di intervento costituiscono la premessa per un'efficace azione di spegnimento.

Alenia (GRUPPO IRI FINMECANICA) ha messo a punto il sistema integrato SRI 10 per l'avvistamento precoce degli incendi boschivi. Tale sistema, composto da una telecamera ad infrarosso, è in grado di rilevare un focolaio di incendio, anche di limitate dimensioni (6 metri quadrati), sino a 10 chilometri di distanza e di trasmettere, in tempo reale, i dati rilevati ad un centro di controllo che li elabora e li presenta in

forma utile per attivare e guidare le squadre di soccorso. L'SRI 10 consente, inoltre, di sorvegliare l'evolversi del fenomeno e definire le zone a rischio, in funzione delle condizioni

meteo, della tipologia del bosco e della conformazione del territorio.

Nel mese di marzo, Alenia e regione Liguria hanno firmato un accordo per l'installazione sul territorio region-



SENSORE DEL SISTEMA SRI-10

Sensore a raggi infrarossi e telecamera del sistema SRI-10 per il monitoraggio degli incendi boschivi

nale di 14 sensori nelle aree di Portofino (già in fase di avviamento), Villa Hambury, Framura e Porto Venere, la realizzazione di 4 centri locali, di 4 centri provinciali e di un centro regionale di comando e controllo.

Nel prossimo inverno sistemi SRI 10 saranno operativi in Sardegna,

dove è in corso l'installazione di 30 sensori, 10 centri locali, 10 centri provinciali e 4 centri regionali. Nuclei sperimentali di tale sistema, inoltre, saranno installati in Lombardia, per il controllo dei Colli di Bergamo e nel Lazio, per la sorveglianza della XVI^a Comunità montana Lenola.

SRI 10 - Sistema integrato per l'avvistamento e la gestione degli incendi boschivi

Introduzione

Il Sistema integrato di avvistamento e gestione degli incendi boschivi SRI-10, si basa su di un sensore IR operante nella banda dell'infrarosso, di progetto originale Alenia, i cui dati vengono elaborati in un ambiente integrato di gestione dell'intervento dotato di cartografia tematica, di modellistica previsionale a priori del rischio d'incendio, evolutiva a posteriori e di assistenza all'operatore durante l'intervento, di archivio dei dati, sia meteorologici che delle risorse disponibili, e in grado di integrare dati ed immagini telerilevate da aereo o satellite.

Il Sistema è concepito per essere utilizzato in una rete telematica modulare e gerarchica che partendo da Punti Periferici di Avvistamento e passando per Centri di controllo Locali e Provinciali, arriva fino a definire

re dei Centri di controllo Regionali.

Il Sistema è inoltre predisposto per lo scambio di informazioni con tutti gli Enti interessati all'intervento, in particolare con il Ministero Agricoltura e Foreste, le strutture della Protezione Civile a livello provinciale e a livello centrale regionale e nazionale con il COAU (Comando Operativo Aereo Unificato).

Architettura e caratteristiche operative

Il Sistema SRI-10, è organizzato su diversi livelli gerarchici cooperanti fra loro:

- 0: Punto Periferico di avvistamento (PPA).
- 1: Comando e controllo Operativo Locale (COL).
- 2: Comando e controllo Operativo Provinciale (COP).

- 3: Comando e controllo Operativo Regionale (COR).

Le funzioni dei diversi livelli si suddividono in 4 categorie principali, distribuite in vari modi nei diversi livelli:

- Sorveglianza
- Comando e Controllo
- Modellistica
- Aiuto all'Intervento

La funzione di sorveglianza è limitata al livello 0, mentre le altre funzioni sono presenti con gradi di complessità crescente, in tutti i livelli superiori.

La funzione di sorveglianza può essere svolta, in maniera integrata, da punti d'osservazione fissi, i Punti Periferici d'Avvistamento (P.P.A.), supportati da un Sistema di telerilevamento aereo e/o satellitare.

I P.P.A. effettuano la sorveglianza ed il monitoraggio, utilizzando un sensore all'infrarosso che tiene sotto controllo le variazioni termiche della zona esplorata su un campo di 360° in Azimut e 16° in Elevazione.

Il sensore IR è in grado di rilevare un incendio di 6 mq a circa 10 km di distanza garantendo un tasso di falsi allarmi inferiore ad 1 a settimana, ed è in grado di coprire, in pianura, una zona di circa 30.000 ettari.

Ad ogni PPA è associata una unità di ripresa TV brandeggiabile; la strumentazione necessaria per l'acquisizione dei segnali meteorologici, l'elettronica per l'acquisizione, la trasmissione e l'elaborazione delle informazioni scambiate con il COL, per il controllo locale del funzionamento dell'impianto stesso.

Il sistema di telerilevamento aereo (gestito a livello di Centro Regionale) è costituito dai seguenti sottosistemi:

- Velivolo leggero PARTENAVIA AP 68 TP - 600 VIATOR modificato per telerilevamento;
- Strumentazione per telerilevamento (Scanner multispettrale, Camera fotogrammetrica, Telecamera nell'infrarosso e Telecamera a colori su piazzaforte stabilizzate e brandeggiabili).
- Strumentazione avionica avanzata: Global Positioning System
- Strumentazione per il trattamento, l'elaborazione e la registrazione dei dati a bordo.
- Hardware e Software per l'elaborazione delle immagini presso il centro di calcolo del Centro Regionale.

I dati telerilevati tramite tali apparecchiature, con l'aggiunta dei dati rilevati da satellite, sono elaborati.



SISTEMA SRI-10

Console centro operativo di area Provinciale o Regionale per il monitoraggio degli incendi boschivi e la gestione dell'intervento.

La console è dotata di un processore autonomo e monitor ad alta definizione

rati per ottenere delle carte tematiche che, insieme a dati territoriali di altra origine (rilevamenti a terra, etc.), vengono inserite nel Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) del Sistema SRI-10.

Il telerilevamento sia aereo che satellitare risulta dunque di particolare ausilio per le attività di prevenzione, di sorveglianza e monitoraggio degli incendi.

Tra le attività di prevenzione presentano particolare importanza:

- Inventario del patrimonio boschivo.
- Rilevazione di zone caratterizzate da condizioni di stress idrico.

Tali informazioni infatti risultano necessarie per la messa a punto e l'implementazione dei modelli di rischio e propagazione degli incendi.

Le attività di sorveglianza e monitoraggio consistono nella scoperta di focolai e nel monitoraggio dell'incendio per l'aiuto alle squadre di spegnimento e l'osservazione della zona dopo lo spegnimento.

Il collegamento tra i vari livelli è di tipo gerarchico nel senso che ad ogni COL fanno capo alcuni PPA, il cui numero dipende dalla estensione e dislocazione della superficie da proteggere.

Il COL provvede all'acquisizione delle informazioni provenienti dai PPA di competenza, alla generazione tramite « frame grabber » di immagini fisse derivate dalla unità di ripresa TV da inviare ai centri superiori, al controllo remoto dei PPA, alla acquisizione ed alla diffusione dell'allarme, alla gestione locale dell'intervento mediante l'impiego di modellistica di previsione dell'evoluzione temporale e spaziale dell'incendio e delle informazioni contenute nelle Banche dati di competenza territoriale.

Ogni COL può essere collegato al suo COP di appartenenza; questo provvede al coordinamento dell'attività di tutti i COL di sua competenza, al controllo e alla gestione dell'intervento delle risorse a livello provinciale, ed al collegamento operativo con il COR.

Tutti i COP sono collegati al COR che provvede al coordinamento e alla gestione delle risorse di intervento regionale, alla gestione ed aggiornamento della Banca dati del SIT (Sistema Informativo Territoriale), alla supervisione e controllo del sistema di difesa dagli incendi boschivi, al coordinamento con il COAU, alla gestione del Sistema di telerilevamento aereo ed al collegamento con i sistemi di ricezione satellitare.



SRI 10
Modello di evoluzione del focolaio di incendio

Incendi Boschivi dall'1/6/91 al 30/9/91

Regione	Giugno	Luglio	Agosto	Sett.	Totale
Piemonte		2		1	3
Val d'Aosta					3
Lombardia		2		1	3
Trentino Alto Adige					
Veneto					
Friuli Venezia Giulia					
Liguria	1	12	23	32	68
Emilia Romagna					
Toscana	1	2	2	10	15
Umbria		2	2	2	6
Marche					
Lazio		25	36	8	69
Abruzzo					
Molise				1	1
Campania		2	4	7	13
Puglia	2	13	9	2	26
Basilicata			1	1	2
Calabria		3	5	2	10
Sicilia		11	17	2	30
Sardegna		36	25	5	66
Totale	4	110	124	74	312

Fonte: Dipartimento della Protezione Civile - COAU (Centro Operativo Aereo Unificato)

Bruno Cavini

APPROVATA DALLA REGIONE TOSCANA LA NUOVA LEGGE SULLE COMUNITÀ MONTANE

La Regione Toscana ha approvato con un anno di ritardo, ma pur sempre fra le prime Regioni in Italia, la nuova legge di «Riforma e riordino delle Comunità montane» in applicazione della legge nazionale 142/90 (L.R. 18/8/92, n. 39 - BUR n. 48 del 27/8/92).

Grande è stato il dibattito che ha coinvolto la Delegazione Regionale dell'UNCEM e con essa tutti gli Amministratori delle Comunità montane e dei Comuni montani della Toscana.

Esprimere un giudizio completamente soddisfacente è forse esagerato, ma dopo la presentazione della proposta di legge da parte della Giunta vi è stata un inversione di tendenza che ha consentito l'accoglimento di una serie di richieste che la rendono una buona legge.

Fra le norme che la qualificano è importante evidenziare:

- l'art. 3: che nel delineare i ruoli e i compiti delle Comunità montane stabilisce che la Regione gli attribuisce direttamente l'esercizio di proprie funzioni amministrative non solo nelle attività agricole ma anche in quelle extragricole ed altre ancora;
- l'art. 4: che sancisce l'autonomia statutaria all'interno di una larga maglia di norme che permetteranno l'esaltazione di una cultura locale e montana che merita un'attenzione maggiore;
- l'art. 37: che impegna la Regione a concorrere al finanziamento dei piani di sviluppo e dei piani annuali. La quota finanziaria sarà determinata annualmente con la legge di bilancio.

Queste norme sono fattori positivi per le aree montane che potranno consentire un'accelerazione allo sviluppo se gli Amministratori sapranno coniugare concretezza e fantasia nell'applicazione delle successive norme.

L'autore è Presidente della Delegazione Regionale UNCEM della Toscana



Bruno Cavini, Presidente della Delegazione Regionale UNCEM della Toscana

Alcuni nodi sono però ancora da sciogliere perché la Regione in alcuni casi non ha voluto, ed in altri non ha potuto scegliere.

Non ha voluto: in contemporanea al varo della legge sulle Comunità montane, ridisegnare un nuovo definitivo assetto delle funzioni amministrative a livello locale rimandando il tutto a successive leggi.

Non ha potuto: ridefinire gli ambiti territoriali delle Comunità montane

(ad eccezione di alcune di esse perché costretta dalle norme della legge 142/90) per non creare maggiore confusione istituzionale perché ben dieci su diciotto hanno ambiti territoriali coincidenti con quelli delle UU.SS.LL. e di conseguenza le Giunte svolgono funzioni di Comitato dei Garanti. È stato perciò deciso di rivedere gli ambiti territoriali dopo l'entrata in vigore delle nuove UU.SS.LL. che verranno ridisegnate ai sensi delle nuove norme e di quelle ancora in discussione. Sono perciò stati classificati Comuni singoli, non facenti parte di alcuna Comunità montana, ben otto interamente montani e ventisei parzialmente montani che coprono una parte non indifferente della montagna Toscana.

Su questi punti il dibattito è aperto e l'UNCEM non mancherà di stimolare ed incalzare la Regione per una rapida soluzione.

Un'altra considerazione, che vuole essere anche una speranza: che tutte le affermazioni di una nuova attenzione verso la montagna, fatte dagli Amministratori Regionali nel corso del dibattito in Consiglio, si concretizzino in norme legislative accompagnate da una disponibilità finanziaria comprendente anche fondi propri regionali e non solo le misere assegnazioni statali della legge 1102.

Solo se questo si realizzerà sarà possibile affermare che in questa legge si intravede finalmente la necessaria rispondenza ai veri problemi della popolazione della montagna Toscana.

La legge della Toscana (18.8.92 n. 39)

Titolo I Ordinamento ed ambiti territoriali

Art. 1
Finalità

1. La presente legge, in attuazio-

ne delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali», disciplina l'ordinamento, i compiti ed il funzionamento delle comunità montane e ridefinisce in zone omogenee i territori montani della regione.

2. La Regione, ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, tutela la specificità dei territori montani e dispone gli interventi idonei a garantirne lo sviluppo.

Art. 2

Natura delle Comunità montane ed ambiti territoriali

1. Le Comunità montane sono enti locali costituiti tra Comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia ed operano in ciascuna delle zone omogenee di cui al primo comma dell'allegato 1) della presente legge.

2. Le Comunità montane costituite ai sensi della legge regionale 12 giugno 1981, n. 52, il cui territorio non coincide con una delle zone di cui al primo comma dell'allegato 1) sono sopprese, salvo quanto disposto negli artt. 30 e 31, con le modalità ed i tempi previsti nel titolo IV della presente legge.

3. Restano classificati come montani i territori dei comuni indicati al secondo comma dell'allegato 1), non inseriti nelle zone omogenee di cui al primo comma dello stesso allegato.

Art. 3

Ruolo e compiti delle Comunità montane

1. Le Comunità montane operano allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali nonché la fusione di tutti o parte dei comuni associati.

2. Esse attuano gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalle vigenti disposizioni ed esercitano le funzioni di cui all'art. 29, primo comma, della legge 8-6-1990, n. 142, e le altre funzioni previste dalle leggi regionali, nel quadro dei principi della stessa legge n. 142 e delle altre leggi statali. Spettano inoltre alle Comunità montane le funzioni previste dalle leggi regionali inerenti la programmazione e la gestione degli interventi disposti dalla CEE, applicabili nei territori montani e svantaggiati.

3. Le Comunità montane sono soggetti della programmazione regionale, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento e degli atti di programmazione provinciale, nei modi e nelle forme previste dalla legge regionale, e sono destinatarie dell'esercizio di funzioni amministrative regionali e provinciali.

4. La regione attribuisce direttamente alle Comunità montane l'esercizio di proprie funzioni amministra-

tive, particolarmente in materia di attività produttive extragricole, agricole, bonifica integrale e montana, foreste, patrimonio agricolo forestale regionale, prodotti del sottobosco, risorse faunistiche, agriturismo. Le Comunità montane continuano comunque ad esercitare funzioni amministrative in atto loro delegate dalle leggi regionali.

5. L'attribuzione e la delega di funzioni amministrative regionali alle Comunità montane, di norma, sono disposte nei confronti della generalità delle Comunità montane stesse. In taluni casi può essere tenuto conto delle diverse caratteristiche di tali enti e, in particolare, della loro estensione territoriale e della popolazione residente.

6. Il quadro definitivo delle attribuzioni e delle deleghe di funzioni regionali alle Comunità montane è disposto con legge regionale entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, contestualmente al complesso riassetto dei poteri degli enti locali in applicazione dei principi della legge 8-6-1990, n. 142.

7. Le province possono delegare alle Comunità montane funzioni amministrative proprie o subdelegare alle medesime funzioni amministrative regionali.

8. Alle Comunità montane compete l'esercizio associato di funzioni e servizi propri dei comuni o a questi delegati o attribuiti dalla regione. Se tutti i comuni che fanno parte di una stessa Comunità montana intendono esercitare dette funzioni e servizi in forma associata, in un ambito territoriale coincidente con quello della Comunità montana, è obbligatorio l'esercizio tramite quest'ultima.

9. Le Comunità montane, previa loro accettazione con atto del competente organo, possono inoltre esercitare funzioni e servizi delegati o subdelegati da uno o alcuni dei rispettivi comuni.

10. Le Comunità montane corrispondenti alle zone A, C, D, E, F, G, H, I, I, L, L di cui al primo comma dell'allegato 1) esercitano anche i servizi di cui alla legge 22-12-1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, e alle relative leggi statali e regionali di attuazione e modifica.

11. Le Comunità montane il cui territorio faccia parte di un'area metropolitana, ai sensi dell'art. 17 della legge 8-6-1990, n. 142, mantengono comunque il loro ruolo e la loro autonomia funzionale e programmatica.

Art. 4

Statuto

1. Le Comunità montane hanno

autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali. Lo statuto detta le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e in particolare disciplina:

a) la denominazione e la sede della Comunità montana;

b) la composizione, i compiti, il funzionamento e i modi di elezione e di insediamento degli organi;

c) i casi e le procedure di cessazione degli organi e di sostituzione dei loro componenti;

d) le forme di pubblicità degli atti e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi;

e) gli istituti di partecipazione;

f) i criteri di organizzazione degli uffici e la definizione dei compiti del segretario e dei dirigenti, nel rispetto delle disposizioni di legge;

g) le forme di gestione dei servizi pubblici, il loro ordinamento e le modalità di nomina e di revoca dei relativi amministratori;

h) le forme di collaborazione e di gestione associate fra le Comunità montane, i singoli comuni e gli altri enti operanti sul territorio;

i) il sistema di contabilità e di bilancio e i modi di finanziamento, nonché le forme e le procedure di revisione economico-finanziarie.

2. Lo statuto è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

4. Le disposizioni di cui ai successivi articoli da 6 a 17 prevalgono sulle corrispondenti norme degli statuti in vigore. Esse sono tuttavia derogabili dei nuovi statuti ed in sede di adeguamento degli statuti esistenti, limitatamente alle parti disponibili ai sensi dei successivi articoli. Gli statuti in vigore continuano ad applicarsi per le parti compatibili con la presente legge.

5. Le deliberazioni di adozione dei nuovi statuti e di adeguamento degli statuti esistenti sono assunte entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5 *Regolamenti*

1. Nel rispetto della legge e dello statuto, le Comunità montane, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, adottano regolamenti che, tra l'altro, disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici, dei servizi, delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.

I regolamenti si informano ai principi stabiliti dallo statuto e dagli artt. 51 e 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142 relativamente al ruolo del segretario, dei dirigenti e alle relative responsabilità gestionali.

Titolo II **Organi delle Comunità montane**

Art. 6 *Organi*

1. Sono organi delle Comunità montane:

- a) l'assemblea;
- b) la giunta esecutiva;
- c) il presidente.

Art. 7 *Assemblea - Composizione ed elezione dei membri*

1. L'assemblea è composta dai sindaci dei comuni compresi nel territorio delle Comunità montane e da consiglieri dei comuni stessi eletti dai rispettivi consigli. La composizione numerica dell'assemblea e le modalità di elezione dei membri sono determinate secondo principi che tengano conto della popolazione residente e delle rappresentanze politiche e in modo da garantire la presenza della minoranza di ciascun consiglio comunale nell'assemblea ed il rispetto del numero massimo dei membri previsto nel punto 1 dell'allegato 3 della presente legge.

2. Fino all'approvazione dei nuovi statuti e all'adeguamento degli statuti esistenti, i comuni eleggono i propri rappresentanti nel numero e con le modalità di cui all'allegato 3 della presente legge.

Art. 8 *Assemblea - Compiti*

1. L'assemblea delibera:

- a) lo statuto ed i regolamenti dell'ente;
- b) i bilanci, le relative variazioni ed i conti consuntivi;
- c) i piani pluriennali ed annuali ed i programmi di intervento, l'adozione del piano di sviluppo socio-economico e dei suoi aggiornamenti;
- d) l'accettazione dell'esercizio del-

le funzioni e dei servizi delegati o subdelegati alla Comunità montana da uno o da alcuni dei comuni facenti parte della stessa, ai sensi dell'art. 3, nono comma;

e) la stipulazione di convenzioni con altri enti locali per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi;

f) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni ed aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente a società di capitali;

g) gli statuti delle aziende speciali;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche ed istituzioni;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

j) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni di servizi che non siano previsti espressamente in atti dell'assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

n) la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'ente in aziende speciali, istituzioni e enti dipendenti o controllati;

o) le dotazioni organiche del personale;

p) l'elezione del collegio dei revisori;

q) gli atti concernenti le competenze dell'ente ed i rapporti con i comuni che ne fanno parte;

r) gli indirizzi generali cui deve attenersi l'attività della giunta esecutiva e gli altri compiti previsti dalla presente legge.

2. Le nomine e le designazioni di competenza dell'assemblea devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla nomina della giunta esecutiva o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi del secondo comma dell'art. 17.

3. Le deliberazioni di cui al primo comma non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'ente, salvo quanto previsto dal successivo art. 14, secondo comma.

4. I compiti dell'assemblea delle Comunità montane di cui al decimo comma dell'art. 3, relativamente ai servizi disciplinati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale e dalle rela-

tive leggi statali e regionali di attuazione e di modifica, sono quelli previsti da tali leggi.

Art. 9 *Assemblea - Durata in carica*

1. L'assemblea dura in carica fino al quarantaseiesimo giorno antecedente la data delle elezioni per il rinnovo ordinario dei consigli comunali.

2. Nel periodo che va dalla data di scadenza all'insediamento della nuova assemblea sono prorogati i poteri dell'assemblea scaduta per il compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la prestazione dei servizi in atto.

3. I singoli membri dell'assemblea sono sostituiti a seguito di dimissioni, perdita della qualità di consigliere comunale, morte, altre cause previste dalla legge. Essi sono altresì revocabili da parte dei rispettivi consigli comunali, nei casi di oggettiva variazione dei presupposti di rappresentanza politica. La sostituzione dei rappresentanti a seguito della revoca è disposta nell'osservanza dei principi della presente legge e dell'effettiva rappresentanza della minoranza.

4. Nel caso di elezioni amministrative parziali riguardanti uno o più comuni ricompresi nella Comunità montana la composizione dell'assemblea è ridefinita secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 3) della presente legge. I comuni interessati dal turno elettorale rinnovano interamente le loro rappresentanze nell'assemblea, mentre gli altri comuni provvedono alle sole variazioni delle rispettive rappresentanze che risultano necessarie per effetto della nuova composizione dell'assemblea. Fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti restano in carica nell'assemblea i precedenti rappresentanti.

5. Nel caso di scioglimento anticipato di un consiglio comunale ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i rappresentanti eletti nell'assemblea dal consiglio comunale discolto restano in carica fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti, eletti dal consiglio comunale rinnovato. In tal caso, tuttavia, il commissario governativo sostituisce ad ogni effetto il sindaco negli organi della Comunità montana.

6. Le Comunità montane, in sede di adozione dei nuovi statuti o di adeguamento degli statuti esistenti, possono derogare alle disposizioni contenute nel primo, secondo, terzo e quarto comma, prevedendo comunque che, nel caso delle elezioni parziali di cui al quarto comma, i comu-

ni interessati dal turno elettorale rinnovano interamente le loro rappresentanze nell'assemblea.

Art. 10 *Assemblea - Funzionamento*

1. Il funzionamento dell'assemblea è disciplinato da apposito regolamento deliberato dall'assemblea stessa.

2. Fino all'approvazione del regolamento, salve diverse determinazioni adottate con i nuovi statuti o in sede di adeguamento degli statuti esistenti, si applicano le norme vigenti per il consiglio del comune sede della Comunità montana in quanto compatibili. L'assemblea può integrare tali norme allo scopo di garantire una migliore funzionalità dell'organo.

3. Si applicano comunque le disposizioni contenute nei commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 11 *Assemblea - Insediamento*

1. Entro trenta giorni dall'insediamento dei consigli comunali, dopo le elezioni per il rinnovo ordinario degli stessi, i presidenti in carica delle Comunità montane acquisiscono dai sindaci dei rispettivi comuni i dati di cui al punto 3) dell'allegato 3) e li trasmettono al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale, nei successivi trenta giorni, con propri decreti determina per ogni Comunità montana il numero dei rappresentanti da esprimersi da ciascun comune, distinti per lista politica. I decreti sono pubblicati sul bollettino ufficiale della regione e copia di essi è immediatamente comunicata ai sindaci ed ai presidenti delle Comunità montane.

2. I comuni esprimono nei trenta giorni successivi alla comunicazione i loro rappresentanti nell'assemblea. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati al presidente della Comunità montana, che provvede all'insediamento della nuova assemblea una volta che siano pervenuti i nominativi di almeno i tre quarti dei componenti della stessa.

3. Qualora al momento dell'insediamento non risultino espressi tutti i membri dell'assemblea, questa viene successivamente integrata per iniziativa del presidente della Comunità montana, via via che ad esso pervengono i relativi atti da parte dei comuni e comunque entro il termine di un anno dall'insediamento dell'assemblea.

4. Le modalità di cui ai precedenti commi si applicano anche nel caso

di elezioni amministrative parziali, ai fini del rinnovo delle rappresentanze di cui all'art. 9, quarto e quinto comma.

5. Le Comunità montane, in sede di adozione dei nuovi statuti o di adeguamento degli statuti esistenti, possono derogare alle disposizioni contenute nei precedenti commi.

Art. 12 *Assemblea - Prima seduta*

1. La prima seduta della nuova assemblea è presieduta dal consigliere più anziano d'età, fino all'elezione del presidente.

2. Nel corso della prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, o comunque nella seduta immediatamente successiva, l'assemblea nomina la giunta esecutiva ed elegge il presidente.

3. Le Comunità montane, in sede di adozione dei nuovi statuti o di adeguamento degli statuti esistenti, possono derogare alle disposizioni contenute nei precedenti commi.

Art. 13 *Giunta esecutiva Composizione ed elezione*

1. La giunta esecutiva è composta dal presidente e da un numero di membri di norma pari a quello dei comuni della Comunità montana, comunque non inferiore a quattro e non superiore al numero dei comuni partecipanti. Essa è eletta, nei modi di cui al successivo art. 16, dall'assemblea al proprio interno, in modo da assicurare la massima rappresentanza dei comuni interessati ed una visione unitaria dei loro interessi.

2. Fino all'approvazione dei nuovi statuti o all'adeguamento degli statuti esistenti, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la giunta esecutiva è composta dal presidente e da un numero di membri pari a quello dei comuni della Comunità montana;

b) i membri sono designati dai rispettivi consigli comunali fra i rappresentanti del comune nell'assemblea della Comunità montana;

c) la giunta esecutiva è nominata dall'assemblea una volta pervenute dai comuni le designazioni di almeno i tre quinti dei membri dell'organo;

d) la giunta esecutiva entra in funzione con l'elezione del presidente e può essere successivamente integrata con le stesse modalità previste per la nomina nella precedente lettera.

3. Fino all'approvazione dei nuovi statuti o all'adeguamento degli statuti esistenti, l'assemblea della Comunità montana a maggioranza assolu-

ta può deliberare che i membri della giunta esecutiva siano i sindaci dei comuni della Comunità montana o consiglieri dei rispettivi comuni delegati dai sindaci stessi, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere a), c) e d) del precedente comma.

Art. 14 *Giunta esecutiva - Compiti*

1. La giunta esecutiva esercita i compiti di proposta all'assemblea, di esecuzione dei deliberati di questa, di direzione e di vigilanza, nonché i compiti non attribuiti ad altri organi della Comunità montana, al segretario e ai funzionari dirigenti in conformità alla presente legge.

2. La giunta esecutiva adotta nei casi d'urgenza le variazioni di bilancio di competenza dell'assemblea, da sottoporre a ratifica dell'assemblea stessa nei centoventi giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Relativamente ai servizi disciplinati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale e dalle leggi statali e regionali di attuazione o di modifica, la giunta esecutiva delle suddette Comunità montane svolge le funzioni del comitato di garanti, ai sensi del terzo comma dell'art. 1 del D.L. 6 febbraio 1991 n. 35, convertito nella legge 4 aprile 1991, n. 111.

Art. 15 *Giunta esecutiva - Funzionamento*

1. La giunta esecutiva delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. La giunta esecutiva dura in carica fino al suo rinnovo e svolge collettivamente le proprie competenze, salvo diverse determinazioni adottate con i nuovi statuti e in sede di adeguamento degli statuti esistenti.

3. Il segretario della Comunità montana è segretario della giunta esecutiva anche quando questa svolge le funzioni di comitato dei garanti di cui al terzo comma dell'art. 1 del D.L. 6 febbraio 1991, n. 35 convertito nella legge 4 aprile 1991, n. 111 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16 *Presidente - Modalità di elezione*

1. Il presidente della Comunità montana è eletto dall'assemblea fra i propri componenti congiuntamente all'elezione della giunta esecutiva. L'elezione avviene in conformità a quanto disposto dall'art. 34 della L. 8-6-1990, n. 142.

2. Fino all'approvazione dei nuovi

statuti o all'adeguamento degli statuti esistenti si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.

3. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei membri dell'assemblea, contenente la lista dei candidati alla carica di presidente, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica.

4. Il presidente è eletto a maggioranza degli aventi diritto al voto e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza semplice. L'elezione avviene con votazione a scrutinio palese, con l'intervento di almeno i tre quinti dei consiglieri aventi diritto al voto.

5. Se alla votazione non partecipa il numero richiesto di membri dell'assemblea, o se nessun candidato ottiene la maggioranza necessaria, l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi non prima di otto e non oltre quindici giorni successivi. La seduta è valida se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto e risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti. Qualora al terzo scrutinio più candidati ottengano lo stesso numero di voti, è eletto il più anziano di età.

Art. 17 Presidente - Compiti

1. Il presidente rappresenta la Comunità montana, convoca e presiede la giunta esecutiva e l'assemblea, esercita gli altri compiti attribuitigli in conformità alla presente legge.

2. Il presidente della Comunità montana, qualora l'assemblea non delibera le nomine di sua competenza entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 8 o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alla nomina con proprio atto, comunicato all'assemblea nella prima adunanza. In caso non si pervenga a decisione, il comitato regionale di controllo adotta, nel termine perentorio dei successivi sessanta giorni, i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Titolo III Funzionamento delle Comunità montane

Art. 18 Istituti di partecipazione

1. Si applicano alle Comunità montane, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 6, nel ter-

zo, quarto e quinto comma dell'art. 7 e nell'art. 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, relativamente alla partecipazione popolare all'amministrazione locale, al diritto di accesso e di informazione dei cittadini e al difensore civico.

2. Il difensore civico eventualmente istituito dalla Comunità montana ai sensi del precedente comma può svolgere le proprie funzioni anche per conto dei comuni facenti parte della Comunità montana che abbiano conferito alla stessa tale facoltà con propria deliberazione consiliare.

Art. 19 Servizi pubblici

1. Le Comunità montane provvedono alla gestione dei pubblici servizi di propria competenza nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 20 Convenzioni

1. Le Comunità montane possono stipulare le convenzioni di cui al primo comma dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per le finalità indicate dalla stessa norma.

2. Ai sensi del terzo comma del suddetto art. 24, la regione, nelle materie di propria competenza, può prevedere forme di convenzione obbligatoria fra le Comunità montane e gli altri enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera.

Art. 21 Consorzi

1. Per le finalità di cui all'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 le Comunità montane possono costituire un consorzio, secondo le disposizioni contenute nello stesso articolo, con comuni non compresi nel rispettivo territorio o con altri enti locali.

2. Le Comunità montane possono essere delegate dai comuni in esse ricompresi ad aderire, per conto dei comuni stessi, a consorzi fra enti locali istituiti per l'esercizio associato di funzioni o servizi, qualora l'ambito territoriale di tale esercizio associato superi quello della Comunità montana. In tal caso la Comunità montana delegata assorbe in seno al consorzio le quote di partecipazione di ogni singolo comune delegante ed il presidente della Comunità montana è membro dell'assemblea del consorzio ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della legge 8-6-1990, n. 142.

Art. 22 Unione di Comuni e Comunità montane

1. I comuni facenti parte di una Comunità montana possono deliberare di attribuire alla stessa il ruolo di unione di comuni ai sensi e per gli effetti degli articoli 26 e 29 ottavo comma della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, la Comunità montana svolge, oltre alle funzioni proprie, delegate o attribuite, le funzioni e i servizi dell'unione di comuni.

Art. 23 Accordi di programma

1. Ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la Comunità montana può partecipare agli accordi di programma, la cui conclusione sia promossa dai soggetti di cui al primo comma della stessa norma.

2. La Comunità montana può inoltre promuovere accordi di programma con i comuni in essa ricompresi.

3. La legge regionale disciplina i casi, le procedure e gli effetti degli accordi di programma di cui al precedente comma.

Art. 24 Controllo sugli atti e controllo sostitutivo

1. Il controllo sugli atti delle Comunità montane è regolato dalle disposizioni contenute nella legge regionale di disciplina del controllo sugli atti degli enti locali.

2. Per il controllo degli atti deliberati nell'esercizio delle funzioni di cui al decimo comma dell'art. 3, si applicano le corrispondenti disposizioni.

3. Il ritardo o l'omissione del compimento di atti obbligatori per legge da parte delle Comunità montane è regolato dall'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalle relative disposizioni della legge regionale di attuazione.

Art. 25 Controllo sugli organi

1. Il controllo sugli organi della Comunità montana è disciplinato dalle disposizioni contenute negli articoli 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Nel caso di scioglimento dell'assemblea ai sensi dell'art. 39 della citata legge, i comuni ricompresi nella Comunità montana debbono esprimere i nuovi rappresentanti per la formazione della nuova assemblea entro il termine perentorio di novan-

ta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento; se i comuni non provvedono nei suddetti termini, si applica la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 24. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati dai comuni al commissario nominato con il decreto di scioglimento che provvede all'insediamento della nuova assemblea una volta che siano pervenuti i nominativi di almeno i tre quarti dei componenti della stessa.

Art. 26

Revisione economico-finanziaria

1. L'assemblea della Comunità montana elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. La scelta dei componenti, la loro durata in carica ed i compiti del collegio sono disciplinati dall'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Si applica inoltre la disposizione contenuta nell'art. 6 quinque del D.L. 12 gennaio 1991, n. 6, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 80.

Art. 27

Il Segretario

1. La Comunità montana ha un segretario titolare, dipendente di ruolo.

2. Per l'organizzazione degli uffici e del personale della Comunità montana, le attribuzioni e la responsabilità dei dirigenti, i compiti e la responsabilità del segretario dell'ente, si applicano le disposizioni degli artt. 51, 52 e 53 della legge 8-6-1990, n. 142.

3. Lo statuto ed il regolamento possono prevedere un vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario e per eventuali altre funzioni.

Titolo IV

Riordino territoriale

delle Comunità montane

Art. 28

Modalità e tempi di soppressione della Comunità montana «Alpi Apuane»

1. La Comunità montana corrispondente alla zona B del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 giugno 1981 n. 52, e comprendente il Comune di Fosdinovo e, parzialmente, i Comuni di Carrara, Massa e Montignoso, è soppressa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale termine la Comunità montana continua ad esercitare le funzio-

ni alla stessa delegate e attribuite, ivi compresi i servizi di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e alle relative leggi statali e regionali di attuazione. Resta salva, per l'esercizio di tali servizi, l'applicazione delle diverse disposizioni che nel frattempo fossero stabilite dalla legge statale e dalle leggi regionali di attuazione; entro il suddetto termine la Regione provvede comunque a disciplinare le nuove forme istituzionali per l'esercizio dei servizi suddetti nella zona interessata.

2. Alla data indicata nel precedente comma, il Presidente in carica della Comunità montana assume le funzioni di commissario liquidatore dell'ente, cui compete predisporre:

a) lo stato di consistenza dei beni di proprietà dell'ente e la cognizione dei rapporti attivi e passivi;

b) l'elenco del personale della Comunità montana con i dati sulle qualifiche possedute, sul trattamento economico, sulla carriera pregressa;

c) un piano di successione per il trasferimento dei beni, dei rapporti attivi e passivi pendenti, del personale della Comunità montana, ad eccezione di quello inquadrato ai sensi della L.R. 11-9-1989, n. 62, nonché dell'esercizio delle funzioni già delegate dalla Regione alla Comunità montana; i trasferimenti sono disposti a favore degli enti locali individuati ai sensi delle leggi regionali di delega delle funzioni amministrative; possono essere inoltre disposti a favore del consorzio volontario o dell'unione di comuni che, entro il termine di cui al primo comma, fossero istituiti tra i comuni già facenti parte della Comunità montana.

3. Il Commissario liquidatore pre-dispone gli atti di sua competenza e li trasmette alla Giunta regionale entro il termine di tre mesi dalla data di cui al primo comma. In caso di mancato invio entro il suddetto termine, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, nomina un nuovo Commissario per gli adempimenti di cui al secondo comma, da compiersi nei termini fissati dall'atto di nomina.

4. Il piano di successione è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli enti locali interessati. Dalla data di tale approvazione opera il trasferimento delle funzioni, dei beni, dei rapporti pendenti e del personale a favore degli enti indicati nel piano stesso.

5. Il Commissario liquidatore, dal momento in cui assume le funzioni e sino all'approvazione del piano di successione, provvede allo svolgimento delle funzioni ordinarie dell'ente soppresso.

6. Al Commissario liquidatore spetta un'indennità di carica pari a quella del Presidente della Comunità montana. Le due indennità non sono cumulabili.

Art. 29

Modalità e tempi di soppressione della Comunità montana dell'«Amiata»

1. La Comunità montana corrispondente alla zona I del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 giugno 1981, n. 52, e comprendente i Comuni di Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castell'Azzara, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano e, parzialmente, il Comune di Castel del Piano, è soppressa con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla sua soppressione, la Comunità montana continua ad esercitare le funzioni regionali ad essa delegate e attribuite, ivi compresi i servizi di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833 e alle relative leggi statali e regionali di attuazione. Resta salva, per l'esercizio di tali servizi, l'applicazione delle diverse disposizioni che nel frattempo fossero stabilite dalla legge statale e dalle leggi regionali di attuazione. Entro il termine di cui al primo comma la Regione provvede comunque a disciplinare le nuove forme istituzionali per l'esercizio dei servizi suddetti nella zona interessata.

3. Dalla data del decreto di soppressione e comunque decorso il termine di cui al primo comma, il Presidente in carica della Comunità montana assume le funzioni di Commissario liquidatore dell'ente, cui compete predisporre:

a) lo stato di consistenza dei beni di proprietà dell'ente e la cognizione dei rapporti attivi e passivi;

b) l'elenco del personale della Comunità montana con i dati sulle qualifiche possedute, sul trattamento economico, sulla carriera pugressa;

c) un piano di successione per il trasferimento dei beni, dei rapporti attivi e passivi, del personale della Comunità montana, ad eccezione di quello inquadrato ai sensi della L.R. 11-9-1989, n. 62, nonché delle funzioni a favore delle due Comunità montane costituite nelle zone delimitate I 1 e I 2 di cui all'allegato «1» della presente legge.

4. Il Commissario liquidatore pre-dispone gli atti di sua competenza e li trasmette alla Giunta regionale entro il termine di tre mesi dalla data di cui al quarto comma. In caso di man-

cato invio entro il suddetto termine, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, nomina un nuovo Commissario per gli adempimenti di cui al quarto comma, da compiersi nei tempi fissati dall'atto di nomina.

5. Il piano di successione è approvato dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli enti locali interessati. Contestualmente all'approvazione del piano di successione, con decreto del Presidente della Giunta regionale sono costituite le due Comunità montane di cui alla lettera c) del quarto comma.

6. Il Commissario liquidatore, dal momento in cui assume le funzioni e fino all'approvazione del piano di successione, provvede allo svolgimento delle funzioni ordinarie dell'ente soppresso, ivi compresa la gestione delle funzioni delegate o attribuite con legge regionale. Per l'esercizio dei servizi di cui alla legge 23-12-1978, n. 833 e alle relative leggi statali e regionali di attuazione, nel periodo transitorio di gestione commissariale, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina il comitato dei garanti nelle forme e con la composizione di cui alle vigenti disposizioni.

7. Per la composizione e l'insediamento degli organi delle due nuove Comunità montane si applicano le disposizioni contenute nella presente legge; a tal fine il decreto di costituzione stabilisce, per ogni Comunità montana, il numero dei rappresentanti che i comuni devono esprimere in seno all'assemblea, determinato in base ai risultati delle ultime elezioni amministrative che si sono svolte nei comuni interessati e tenuto conto delle opzioni, di cui al quinto capoverso del punto 3) dell'allegato 3) della presente legge, già espresse a seguito delle stesse elezioni amministrative.

8. Le Comunità montane costituite ai sensi del sesto comma esercitano nei rispettivi territori le funzioni ed i servizi già di competenza della Comunità montana soppressa.

9. Si applica la disposizione contenuta nel sesto comma dell'art. 28.

Art. 30

Ridelimitazione territoriale della Comunità montana «Area Lucchese»

1. La Comunità montana corrispondente alla zona N di cui all'allegato A, e comprendente i Comuni di Pescaglia, Villa Basilica e, parzialmente, i Comuni di Capannori e Lucca, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge è ridelimi-

tata territorialmente, con esclusione dei Comuni di Capannori e Lucca e inclusione di uno o più altri Comuni contermini, a norma del successivo art. 33.

2. La ridelimitazione territoriale e i conseguenti adempimenti sono stabiliti con apposita legge regionale, in conformità con i principi di cui alla presente legge.

Art. 31

Adempimenti conseguenti alla ridelimitazione delle Comunità montane dell'«Alta Versilia», dell'«Appennino Pistoiese» e del «Pratomagno»

1. Il comune di Camaiore, il comune di Pistoia e il comune di Reggello cessano di far parte, rispettivamente, delle Comunità montane già corrispondenti alle zone M, O e Q di cui al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 giugno 1981, n. 52 ed ora ridelimitate nelle zone M, O e Q ai sensi del primo comma dell'allegato 1).

2. I rappresentanti dei comuni di cui al primo comma cessano di far parte degli organi delle rispettive Comunità montane a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è corrispondentemente ridotto il numero dei componenti delle rispettive assemblee. Qualora la carica di presidente fosse ricoperta da uno dei suddetti rappresentanti, l'assemblea, nella sua nuova composizione, elegge il nuovo Presidente.

3. La composizione dell'assemblea delle Comunità montane di cui al primo comma è ridefinita, a seguito della nuova delimitazione territoriale, ove necessario per effetto del meccanismo di composizione dell'assemblea vigente per le Comunità montane interessate. In tali casi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale con proprio decreto determina il numero dei rappresentanti da esprimersi da ciascuno dei comuni ricompresi nella comunità montana suddetta, distinti per lista politica, in base ai risultati delle ultime elezioni amministrative che si sono svolte nei comuni interessati e tenuto conto delle opzioni di cui al quinto capoverso del punto 3) dell'allegato 3) della presente legge, già espresse a seguito delle elezioni amministrative stesse.

Il decreto è pubblicato sul bollettino ufficiale della regione e copia di esso è immediatamente comunicata ai sindaci e al presidente della Comunità montana. Per l'insediamento dell'assemblea si applicano il secondo ed

il terzo comma dell'art. 11.

4. Nei casi di ridefinitione dell'assemblea ai sensi del precedente comma, la nuova assemblea, subito dopo il suo insediamento, nomina la giunta esecutiva ed elegge il presidente, secondo quanto disposto dagli artt. 13 e 16 della presente legge, ove compatibili con le disposizioni vigenti per la Comunità montana interessata.

5. I presidenti delle Comunità montane di cui al primo comma predispongono un piano di assetto delle funzioni e di eventuale riparto dei beni, dei rapporti giuridici e del personale della Comunità montana, ad eccezione di quello inquadrato ai sensi della L.R. 11-9-1989, n. 62 tra la Comunità montana ed i comuni uscenti dalla Comunità montana stessa.

6. Il piano suddetto è predisposto entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Il piano di riparto è approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta, sentiti gli enti locali interessati.

Art. 32

Personale regionale comandato ed inquadrato nel ruolo delle Comunità montane ai sensi della L.R. 11-9-1989, n. 62

1. La giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali, ripartisce il personale regionale comandato e il personale inquadrato ai sensi della L.R. 11-9-1989, n. 62 nei ruoli delle Comunità montane di cui agli articoli precedenti e ne dispone il comando o il trasferimento agli enti che subentrano alle Comunità montane nell'esercizio delle funzioni regionali delegate. Il comando o il trasferimento decorre dalla data di approvazione da parte del consiglio regionale dei piani di successione e di riparto di cui agli artt. 28 e seguenti.

2. La ripartizione del personale di cui al comma precedente è portata a conoscenza dalla giunta regionale al consiglio regionale unitamente ai piani di successione e di riparto di cui agli artt. 28 e seguenti.

Art. 33

Nuove ridelimitazioni delle Comunità montane

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione con propria legge, ferma restando la vigente classificazione dei territori montani, può delimitare nuovamente in zone omogenee i territori montani ed istituire, anche su iniziativa dei comuni interessati, nuove aggregazioni, con le eventuali

esclusioni ed inclusioni ai sensi dell'art. 28, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Titolo V Norme finali

Art. 34

Comuni montani e parzialmente montani esclusi dalle Comunità montane

1. L'esclusione dalle zone omogenee di cui al primo comma dell'allegato 1) dei comuni indicati al secondo comma dello stesso allegato 1) non priva i territori montani di tali comuni dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalle Comunità europee o dalle leggi statali e regionali, ai sensi dell'art. 28, secondo comma, della legge 8-6-1990, n. 142.

Art. 35

Criteri di ripartizione dei fondi assegnati dalla legge statale

1. I fondi assegnati alla Regione ai sensi della vigente legge statale sono ripartiti fra le Comunità montane e tra i comuni di cui al secondo comma dell'allegato 1, secondo i seguenti criteri:

a) per sei decimi in proporzione diretta alla superficie territoriale;

b) per quattro decimi in proporzione diretta alla popolazione residente determinata sulla base della più recente pubblicazione Istat per i Comuni totalmente montani e sulla base dei dati disponibili presso i Comuni per quelli solo parzialmente montani.

2. Il dieci per cento dei fondi di cui al primo comma può essere destinato dalla Regione all'integrazione e al completamento di progetti ed opere in corso di realizzazione, sentito il parere dell'UNCEM regionale.

Art. 36

Prima applicazione

1. Fino al primo rinnovo ordinario dei consigli comunali successivo all'entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre l'approvazione del nuovo statuto o l'adeguamento dello statuto esistente, rimangono in vigore, relativamente alla composizione dell'assemblea e della giunta esecutiva, le disposizioni e le modalità di elezioni che alla data di entrata in vigore della presente legge siano state adottate dalle Comunità montane ai sensi dell'art. 17 della L.R. 22-2-1990, n. 9.

2. È fatta salva la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 13.

Art. 37 Interventi finanziari

1. La Regione, fino all'approvazione della nuova legge nazionale per la montagna, concorre al finanziamento dei piani di sviluppo e dei piani annuali delle Comunità montane e dei Comuni montani.

La misura della quota di partecipazione regionale e l'importo complessivo del finanziamento destinato agli interventi di cui al precedente comma vengono determinati annualmente con la legge di bilancio.

Con apposito provvedimento da presentarsi da parte della Giunta Regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione Toscana definirà i criteri e le procedure per l'accesso al finanziamento dei piani di cui sopra ed il raccordo con il P.R.S. e gli interventi di settore che potranno prevedere specifiche riserve di finanziamento a favore della montagna.

Art. 38 Abrogazioni

1. Le leggi regionali 17 luglio 1972, n. 20; 2 agosto 1972, n. 24; 1° dicembre 1972, n. 31; 12 giugno 1981, n. 52 e 22 febbraio 1990, n. 9 sono abrogate.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 agosto 1992

Benesperi

(incaricato con DPGR 11-8-1992, n. 294)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 28-7-1992 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 14 agosto 1992.

Allegato 1

Ripartizione dei territori montani in zone omogenee

1. I territori montani della Regione Toscana, già delimitati ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 12 giugno 1981, n. 52, sono nuovamente ripartiti nelle seguenti zone omogenee, secondo i criteri stabiliti dall'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142:

Zona A: (ex zona A invariata)

Comprendente i Comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Licciana Nardi, Mulazzo, Pontremoli, Tresa-

na, Villafranca in Lunigiana, Zeri e, parzialmente il Comune di Pordenone.

Estensione Ha 92.035.

Zona C: (ex zona C invariata)

Comprendente i Comuni di Camporgiano, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, S. Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli di Sotto, Vergemoli, Villa Collemandina.

Estensione Ha 53.377.

Zona D: (ex zona D invariata)

Comprendente i Comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico.

Estensione Ha 37.190.

Zona E: (ex zona E invariata)

Comprendente i Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Rufina, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Vicchio e, parzialmente, i Comuni di Pelago e Pontassieve.

Estensione Ha 142.386.

Zona F: (ex zona F invariata)

Comprendente i Comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Volterra.

Estensione Ha 72.455.

Zona G: (ex zona G invariata)

Comprendente i Comuni di Bibbiena, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Talla.

Estensione Ha 70.109.

Zona H: (ex zona H invariata)

Comprendente i Comuni di Angiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sansepolcro, Sestino.

Estensione Ha 67.283.

Zona I1: (ex zona I parte grossetana)

Comprendente i Comuni di Arcidosso, Castell'Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano e, parzialmente, il Comune di Castel del Piano (Area Grossetana).

Estensione Ha 50.740.

Zona I2: (ex zona I parte senese)

Comprendente i Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani.

Estensione Ha 38.892.

Zona L: (ex zona L invariata)

Comprendente i Comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba.

Estensione Ha 26.292.

Zona M: (ex zona M con esclusione del comune di Camaiore)

Comprendente i Comuni di Serra-vezza e Stazzema.

Estensione Ha 12.009.

Zona N: (ex zona N invariata)

Comprendente i Comuni di Pescaglia, Villa Basilica e, parzialmente, i comuni di Lucca e Capannori.

Estensione Ha 15.617.

Zona O: (ex zona O con esclusione del comune di Pistoia)

Comprendente i Comuni di Abetone, Cutigliano, Marlana, Piteglio, Sambuca Pistoiese e San Marcello Pistoiese e, parzialmente, il comune di Montale.

Estensione Ha 34.911.

Zona P: (ex zona P invariata)

Comprendente i Comuni di Cantagallo, Vernio e, parzialmente i Comuni di Montemurlo e Vaiano.

Estensione Ha 19.216.

Zona Q: (ex zona Q con esclusione del Comune di Reggello)

Comprendente i Comuni di Loro Ciuffenna e, parzialmente, i Comuni di Castelfranco di Sopra, Pian di Scò e Castiglion Fibocchi.

Estensione Ha 13.185.

Zona R: (ex zona R invariata)

Comprendente i Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri.

Estensione Ha 49.457.

Zona S: (ex zona S invariata)

Comprendente i Comuni di Man-ciano, Pitigliano e Sorano.

Estensione Ha 64.953.

Zona T: (ex zona T invariata)

Comprendente i Comuni di S. Casciano Bagni e, parzialmente, i Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Montepulciano e Sarteano.

Estensione Ha 20.919.

2. Restano classificati come montani i territori dei seguenti comuni non inseriti nelle zone omogenee di cui al precedente comma:

Fosdinovo (Ha 4.854), M. Argentario (Ha 6.024), Monteverdi Marittimo (Ha 9.836), Monticiano (Ha 10.945), Radicondoli (Ha 13.253), Sassetta (Ha 2.659), Subbiano (Ha 7.824), Valglia (Ha 5.694), e, limitatamente ad

una parte del loro territorio, Arezzo (Ha 16.553), Buti (Ha 820), Calci (Ha 925), Calenzano (Ha 540), Camaiore (Ha 2.306), Capolona (Ha 3.005), Carrara (Ha 3.240), Castiglion Fiorentino (Ha 3.670), Cavriglia (Ha 810), Chiusdino (Ha 2.100), Cinigiano (Ha 2.284), Civitella Paganico (Ha 10.385), Cortona (Ha 15.860), Fiesole (Ha 30), Gaiola in Chianti (Ha 5.630), Greve in Chianti (Ha 11.197), Massa (Ha 5.425), Montalcino (Ha 8.034), Montignoso (Ha 650), Pescia (Ha 5.616), Pistoia (Ha 13.240), Radona in Chianti (Ha 4.230), Reggello (Ha 5.210), Roccastrada (Ha 9.504), Scansano (Ha 12.311), Sesto Fiorentino (Ha 380).

3. La delimitazione delle zone montane suddette è riportata dalla cartografia in scala 1:400.000 che costituisce l'allegato 2 della presente legge.

Allegato 2

Cartografia

(omissis)

Allegato 3

Criteri di composizione e modalità di elezione dell'assemblea delle Comunità montane

L'assemblea della Comunità montana è composta dal seguente numero di membri stabilito in rapporto alla popolazione residente nel complesso dei territori montani dei comuni ricompresi nella Comunità montana:

- 50 membri: oltre i 50.000 residenti;
- 40 membri: oltre i 20.000 residenti;
- 30 membri: fino a 20.000 residenti.

Per i comuni parzialmente montani ricompresi nelle Comunità montane corrispondenti alle zone A, C, D, E, F, G, H, I1, I2 e L ai sensi del primo comma dell'allegato 1) della presente legge, il numero dei membri dell'assemblea di cui al precedente comma è stabilito in rapporto a tutta la popolazione residente nei comuni suddetti.

Per le Comunità montane comprendenti più di 6 comuni, il numero dei membri dell'assemblea, stabilito ai sensi dei precedenti commi, è aumentato delle seguenti unità:

- 10 membri: 7-8-9 comuni;
- 20 membri: 10-11-12 comuni;
- 30 membri: 13-14-15 comuni;
- 40 membri: oltre i 15 comuni.

2. Ciascun comune ricompreso nella Comunità montana esprime di diritto tre rappresentanti nell'assemblea della Comunità montana.

Gli altri membri dell'assemblea sono espressi dai comuni in proporzione alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuno dei comuni stessi, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma del precedente punto 1).

I singoli comuni esprimono pertanto nell'assemblea, oltre ai rappresentanti di diritto di cui al primo comma, un numero di rappresentanti che, rispetto al totale dei membri da eleggere, sta nello stesso rapporto esistente tra la popolazione residente nel territorio montano del comune e quella residente nel complesso dei territori montani dei comuni ricompresi nella Comunità montana, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma del punto 1). I quozienti così ricavati per ciascun comune individuano, con l'applicazione del criterio dei maggiori resti, e fino a concorrenza del totale dei membri di cui al secondo comma, i rappresentanti del comune nell'assemblea in aggiunta ai membri di diritto di cui al primo comma.

Per popolazione residente, agli effetti di cui al presente e al precedente punto, si intende quella risultante dall'ultimo censimento ufficiale. Nel caso di comuni parzialmente montani, per popolazione residente nel territorio montano del comune si intende quella risultante da apposita dichiarazione rilasciata dal sindaco sulla base dei dati Istat e degli altri dati disponibili presso il comune.

3. L'assemblea della Comunità montana è composta, oltre che sulla base dei criteri di rappresentanza dei singoli comuni di cui al precedente punto, in modo da riflettere proporzionalmente le rappresentanze politiche complessivamente espresse nei consigli dei comuni ricompresi nella Comunità montana.

Ai fini dell'applicazione del principio di proporzionalità delle rappresentanze politiche nell'assemblea della Comunità montana, la consistenza quantitativa delle varie liste politiche è calcolata come segue.

Per i consigli comunali eletti con il sistema proporzionale (comuni sopra i 5.000 abitanti), si intende che a ciascuno dei rispettivi consiglieri corrisponda un numero di voti pari a quelli validi ottenuti nell'elezione comunale dalla lista nella quale si sono presentati, diviso il numero dei consiglieri eletti nello stesso consiglio comunale per la lista suddetta.

Se il consiglio comunale è stato eletto con il sistema maggioritario

(comuni sotto i 5.000 abitanti), si intende che a ciascun consigliere corrisponda un numero di voti pari a quelli validi a lui attribuiti nell'elezione comunale, e risultanti dalla somma dei voti al solo contrassegno di lista, diviso il numero dei consiglieri eletti nel consiglio comunale per la lista stessa, più i voti individuali.

I voti come sopra determinati sono assegnati, ai fini delle operazioni successivamente descritte, alla lista politica nella quale il corrispondente consigliere si era presentato alle elezioni comunali, salvo che il consigliere stesso, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di insediamento del rispettivo consiglio comunale, non presenti al sindaco dichiarazione scritta e autentica ai sensi di legge di assegnazione dei voti, agli effetti della presente legge, ad una lista politica diversa, chiaramente individuata e che può essere anche non rappresentata nel consiglio comunale.

I voti assegnati ad una stessa lista, in corrispondenza a consiglieri del complesso dei comuni ricompresi nella Comunità montana, si sommano agli effetti di determinare il numero dei consiglieri appartenenti alla lista da esprimersi nell'assemblea della Comunità montana.

Nel caso di liste miste o liste locali per le quali siano stati eletti rappresentanti in un consiglio comunale, i voti ad esse assegnati ai sensi del quinto comma non si sommano, agli effetti di cui al precedente comma, ai voti assegnati a liste simili rappresentate in altri consigli dei comuni ricompresi nella Comunità montana, salvo gli apparentamenti espressamente dichiarati con le modalità e nei termini di cui allo stesso quinto comma. Lo stesso principio si applica per le liste non corrispondenti ai partiti politici nazionali che si siano presentate alle elezioni in più comuni ricompresi nella Comunità montana con contrassegni non identici.

Previa applicazione dei suddetti criteri, ciascuna lista politica è rappresentata nell'assemblea della Comunità montana da un numero di consiglieri che, rispetto al totale dei membri dell'assemblea ai sensi del punto 1), sta nello stesso rapporto esistente tra i voti assegnati alla lista e sommati a norma del sesto comma e la somma dei voti assegnati a tutte le liste rappresentate nel complesso dei comuni della Comunità montana. I quozienti così ricavati per ciascuna lista politica individuano, con l'applicazione del criterio dei maggiori resti, e fino a concorrenza del totale dei membri dell'assemblea

della Comunità montana, il numero dei consiglieri della lista che dovranno far parte dell'assemblea stessa.

4. Ciascun consiglio esprime i propri rappresentanti nell'assemblea della Comunità montana, nel numero di cui al punto 2), in modo da rispettare i dati relativi alle rappresentanze politiche complessive di cui al precedente punto e nell'osservanza, al tempo stesso, del grado di rappresentatività delle liste politiche al proprio interno.

A tal fine, per ciascun consiglio dei comuni della Comunità montana, si procede preliminarmente a determinare il grado relativo di rappresentatività delle liste politiche ivi rappresentate, in rapporto al numero dei consiglieri da esprimersi dal comune nell'assemblea della Comunità montana.

Tale grado di rappresentatività di ciascuna lista politica all'interno di ciascun consiglio comunale sta, rispetto al numero di consiglieri da esprimersi dal comune nell'assemblea della Comunità montana, nello stesso rapporto esistente tra il numero dei consiglieri della lista nel consiglio comunale, quale desumibile dalle operazioni di cui al punto 3), quinto comma, e il totale dei consiglieri del comune.

Per ciascuna lista politica, si sommano successivamente i relativi quozienti ricavati, in riferimento ai singoli comuni, dal calcolo proporzionale di cui al precedente comma.

La somma dei quozienti comunali della lista, rapportata al numero complessivo dei consiglieri della lista che dovranno far parte dell'assemblea della Comunità montana, ai sensi del punto 3), ultimo comma, è fatta valere ai fini della rettifica dei quozienti comunali stessi. In particolare, i quozienti comunali della lista sono rettificati in modo da stare, rispetto ai corrispondenti quozienti ricavati ai sensi del terzo comma, nello stesso rapporto esistente tra il numero complessivo dei consiglieri della lista che dovranno far parte dell'assemblea e il totale derivante dalla somma di cui al quarto comma.

I numeri corrispondenti ai quozienti comunali rettificati individuano, per ciascuna lista politica, il numero dei consiglieri ad essa appartenenti da esprimersi da ciascun comune nell'assemblea della Comunità montana, a tal fine si applica altresì il criterio dei maggiori resti, fino a concorrenza del totale dei consiglieri della lista da esprimersi nell'assemblea. Nel caso di parità di resti, il rappresentante è espresso dal comune meno rappresentato nell'assemblea del-

la Comunità montana da consiglieri della lista, in proporzione alla percentuale di voti assegnati alla lista stessa nei consigli comunali interessati, ai sensi del punto 3), quinto comma.

5. Qualora dalle operazioni di cui ai precedenti punti derivi, per determinati comuni, una non perfetta corrispondenza tra il numero dei consiglieri, distinti per liste politiche, da esprimersi nell'assemblea della Comunità montana ai sensi del punto 4) e il numero dei rappresentanti già definito ai sensi del punto 2), si procede con i criteri oggettivi alla correzione dei dati di cui al precedente punto, fermo restando l'equilibrio complessivo fissato, in rapporto alle liste politiche, dall'ultimo comma del punto 3).

La correzione avviene, fino all'adeguamento ai dati di cui al punto 2), mediante l'aumento, per uno o più comuni, dei rappresentanti previsti e la corrispondente diminuzione dei rappresentanti previsti per altro o altri comuni, rispettivamente con riferimento ai comuni che, in base alle risultanze del precedente punto, dovrebbero esprimere nell'assemblea un numero di consiglieri inferiore ovvero superiore rispetto a quanto stabilito ai sensi del citato punto 2).

L'aumento e la corrispondente diminuzione dei rappresentanti opera, in via prioritaria, in rapporto a rappresentanti della stessa lista politica, per la quale risultino, rispettivamente per i comuni suddetti, quozienti rettificati (punto 4, comma sesto) il cui resto sia rimasto inutilizzato e quozienti invece il cui resto abbia determinato l'attribuzione di un rappresentante o di un ulteriore rappresentante rispetto a quelli già assegnati.

Qualora per più liste politiche si verifichino i presupposti di cui al precedente comma, l'aumento e la corrispondente diminuzione sono attuati nei confronti del numero dei rappresentanti della lista per la quale, in riferimento ai sopra citati quozienti, la somma tra il resto inutilizzato e la frazione di unità occorrente a pareggiare il numero di rappresentanti assegnati esprima la più alta cifra.

5bis. Qualora il riequilibrio di cui al punto 5) non sia possibile, o sia possibile solo parzialmente, perché non lo consente la insufficiente rappresentatività, evidenziata dai quozienti rettificati, di liste politiche presenti in uno solo dei consigli comunali della Comunità montana, il principio di proporzionalità delle rappresentanze politiche in base al peso elettorale, di cui al punto 3), prevale sul principio di proporzionalità delle rappresentanze comunali in base al peso demografico, di cui al punto 2).

È conseguentemente ridotto, nella misura corrispondente alla impossibilità di riequilibrio ai sensi del punto 5), terzo capoverso, il numero dei rappresentanti nell'assemblea della Comunità montana dei comuni per i quali si verifica il difetto di rappresentatività delle liste politiche, ed è aumentato, in misura pari alla riduzione suddetta e in conformità ai criteri di cui ai punti 3) e 4), il numero dei rappresentanti nell'assemblea stessa di altri comuni della Comunità montana.

Ciascun comune della comunità montana esprime comunque nell'assemblea della stessa i tre rappresentanti di diritto di cui al punto 2), primo capoverso. Nei casi di riduzione,

ai sensi delle disposizioni precedenti, dei rappresentanti di un comune nell'assemblea della Comunità montana ad un numero inferiore a quello dei rappresentanti di diritto, il comune stesso elegge comunque nell'assemblea suddetta i tre rappresentanti di diritto e il numero complessivo dei membri dell'assemblea della Comunità montana è conseguentemente aumentato delle corrispondenti unità.

6. I sindaci dei comuni associati fanno parte di diritto dell'assemblea della Comunità montana.

Essi sono computati in diminuzione dei consiglieri della rispettiva lista politica da eleggersi dal comune nell'assemblea. Se la lista politica della

quale fa parte il sindaco non esprime, ai sensi dei precedenti punti, alcun consigliere nell'assemblea, il sindaco è computato, in via prioritaria, in diminuzione dei consiglieri da esprimersi nell'assemblea della lista politica maggioritaria che ha concorso all'elezione del sindaco stesso.

7. Il consiglio comunale che, per effetto dell'applicazione dei precedenti criteri, o comunque per qualunque altra causa, non esprime nell'assemblea della Comunità montana alcun rappresentante della propria minoranza, nomina, su designazione di questa ultima, un ulteriore membro dell'assemblea, in aggiunta ai membri spettanti ai sensi del precedente punto 2). ■

Renzo Mascherini

UNA NUOVA LEGISLAZIONE REGIONALE PER LE COMUNITÀ MONTANE

Attraverso solo tre Regioni hanno definitivamente approvato la legge di riordino e di nuove istituzioni delle Comunità montane ai sensi della Legge di Riforma delle autonomie L. 142: il Veneto, il Piemonte e la Toscana, quando tutte dovevano provvedere entro il giugno dell'anno scorso.

Il dibattito che si è aperto nelle aree montane e nelle Regioni sui temi posti all'ordine del giorno dell'applicazione della legge di riforma è stato utile, ma ha marcato e messo in grande evidenza due limiti sostanziali:

Il primo è l'insufficienza di una politica nazionale e regionale per lo sviluppo delle aree montane, che testimonia la mancata consapevolezza del riconoscimento della specificità dei problemi della Montagna e del fatto che le risorse delle aree montane potrebbero svolgere un ruolo determinante per una ripresa dell'economia nazionale e per dare anche un contributo alla soluzione dei gravi problemi aperti nelle aree metropolitane.

Il secondo limite sta nella legge

stessa. Essa dedica ben due articoli al ruolo delle Comunità montane.

Ma questi due articoli sono aggiuntivi ad un assetto istituzionale organico articolato su tre livelli istituzionali: Comuni, Province e Regioni e le Comunità montane si sovrappongono a questi tre livelli istituzionali, e corrono il rischio di entrare in conflitto sia con i Comuni che con le Province.

Nel dibattito che si è aperto nelle Regioni spesso non si è raggiunto un accordo su questo e perciò si è preferito rinviare l'approvazione delle leggi istitutive delle nuove Comunità montane, le definizioni dei loro compiti e funzioni al momento dell'applicazione dell'art. 3 della legge 142, che assegna alle Regioni la individuazione dei ruoli specifici dei Comuni e delle Province.

La legge 142 ha lasciato irrisolte molte questioni che possono e devono essere affrontate a livello delle Regioni, anche attraverso l'autoriforma per superare i limiti della legge 142.

La esperienza politico amministrativa degli ultimi anni ha dimostrato chiaramente che gli attuali Comuni per assolvere adeguatamente ai compiti derivanti dai nuovi bisogni delle popolazioni e del territorio e

quindi per assumere il ruolo di Ente di governo titolare degli interessi generali, devono superare gli attuali limiti dei confini comunali, sia per la gestione dei servizi civili e sociali, sia per contribuire alla programmazione dello sviluppo economico, che non può trovare piena soddisfazione solo in ambito provinciale.

Le nuove Comunità montane possono svolgere un compito istituzionale specifico senza diventare il nuovo Comune per superare il pulviscolo comunale o la Provincia di Montagna?

La risposta a questa domanda a mio avviso è affermativa ma non può essere univoca; essa deve trovare delle risposte diverse nelle diverse Regioni, perché questa questione non può porsi nello stesso modo per esempio in Piemonte dove esistono più di mille Comuni, molti dei quali con meno di mille abitanti e in Toscana dove esistono vallate con una precisa identità storica culturale consolidata come il Casentino, il Mugello, la Garfagnana, la Lunigiana etc. dove i comuni della Montagna e del fondo valle sono in stretto rapporto.

L'attuazione della legge nazionale di riforma delle autonomie è in ritardo, perché le Regioni sono state chiamate non solo ad un confronto con le questioni istituzionali e pro-

grammatiche aperte nei loro territori montani, ma soprattutto perché nell'applicare la legge hanno dovuto superarne i limiti e la pratica dell'autoriforma.

Si pone anche per le aree montane la questione attuale della costruzione di uno stato regionalista.

La grave crisi nazionale che stiamo attraversando può trovare una risposta anche sul fronte delle Riforme istituzionali ed elettorali, ma le risposte non arrivano, tragicamente si vive questo declino generale nella grande impotenza generale. L'unica proposta possibile sembra quella della elezione del Sindaco ed anche questa trova forte contrasto.

Il ruolo degli Stati nazionali è profondamente modificato: nel «villaggio globale» solo l'agire locale trova una legittimazione. Nell'indicazione del pensare globalmente e agire localmente la dimensione nell'agire locale non può essere che quella regionale.

La costruzione dell'Europa delle Regioni può consentire una nuova stagione per la vita delle autonomie locali, anche il localismo, oltre il neocentralismo statale, è nemico dell'autonomia.

La Regione deve diventare il centro di una nuova cultura autonomistica.

La permanente disorganicità dell'ordinamento dello Stato e la divisione concettuale che non include la Regione nella cultura del governo locale è un limite che può essere dimostrato da alcune considerazioni:

1. L'avvento delle Regioni non ha coinciso con un salto di qualità della vita delle autonomie (le cui associazioni per esempio hanno mantenuto paradossalmente una struttura organizzativa centralistica).

2. Le attuali proposte di riforma della finanza locale prescindono tutte dalla finanza regionale. Cioè non esiste alcuna proposta organica di riforma che comprenda sia la finanza regionale che quella locale. I due livelli sono visti separatamente; la necessità di legare il prelievo fiscale alla qualità dei servizi, per consentire un maggior controllo sia sull'entrata che sulla spesa, deve essere affrontata a livello regionale per le necessarie interconnessioni territoriali come quelle tra città e campagna e per la specificità delle varie Regioni che possono trovare allo stesso problema soluzioni diverse.

3. Le varie proposte di riforma elettorale attualmente in discussione non legano organicamente l'elezione del governo locale a quella del governo regionale, infatti si discute del-

l'elezione del Sindaco e del Parlamento e la Regione appare ancora una volta aggiuntiva all'ordinamento.

La Regione deve diventare il centro di una nuova cultura autonomistica. La divisione tra Regione e autonomie locali deve essere superata concettualmente.

La costruzione di uno stato regionalista è un obiettivo chiaro, un'indicazione comprensibile degli ultimi risultati elettorali, una risposta al fenomeno del leghismo, e la strada per cercare di eliminare il solco profondo che è stato tracciato tra lo stato ed i cittadini.

Questa valutazione è largamente condivisa e questa via del regionalismo è indicata da tutte le forze politiche e nonostante ciò le azioni concrete del governo e le leggi del Parlamento sono ancora segnate da un forte neocentralismo, perché la politica italiana è ancora dominata da una oligarchia, che trova il proprio fondamento nell'organizzazione centralistica dei partiti.

Se i partiti non pongono mano con urgenza alla loro riforma attraverso nuove regole democratiche per favorire il decentramento delle scelte e la partecipazione democratica, cioè se i partiti non regionalizzeranno le loro organizzazioni non potranno contribuire a costruire uno Stato delle Regioni.

Queste valutazioni hanno un'importanza generale ma sono vitali anche per la elaborazione di una nuova politica per le aree montane.

La politica neocentralista e neoliberista praticata con tenacia e con successo negli anni '80, dalle classi dirigenti, ha ulteriormente emarginato, non solo gli strati sociali più deboli, ma anche le aree meno sviluppate come quella della Montagna.

Infatti negli ultimi anni in montagna si sono chiusi ospedali, scuole, uffici postali, uffici di collocamento, centri di macellazione, si sono ridotti i trasporti pubblici, si è quasi abbandonata la cura per la difesa del suolo e del territorio.

Rimane aperta una questione Montagna, che non può più trovare fondamento in una politica rivendicativa spesso inconcludente.

La Montagna, nonostante i danni subiti, conserva valori, energie, risorse umane e materiali, a cominciare da quelle ambientali, sulle quali si può incardinare una nuova politica di sviluppo.

Il riconoscimento di una specificità dei territori montani ed una loro ridefinizione e definizione è basile per una nuova politica di valorizzazione della risorsa Montagna, che

non potrà essere fatta né a Bruxelles né a Roma perché le Alpi, gli Apennini, le isole non sono territori omogenei e necessitano di soluzioni differenti.

La proposta di alcuni parlamentari della democrazia cristiana che indica di risolvere la questione della definizione e ridefinizione delle aree montane con il parametro dell'altitudine è sbagliata perché escluderebbe di fatto quasi tutti i comuni dell'Appennino.

Ancora una volta la soluzione non può essere trovata che a livello regionale.

Una nuova politica di sviluppo per le aree montane deve quindi:

— Andare oltre l'azione rivendicativa della «questione Montagna» e porre al centro il tema della valorizzazione delle risorse, a cominciare da quelle ambientali nel contesto di un processo di integrazione città-campagna; il superamento della visione uomo-natura per governare le attività umane nel rispetto dell'ambiente e salvaguardare l'ambiente nel rispetto della presenza dell'uomo nel territorio.

— Affermare un neoregionalismo che esalti le differenze, promuova la partecipazione della popolazione alle scelte di governo. Cioè che sia basato sull'autogoverno delle comunità locali e sulla conoscenza dei problemi per poter attuare dei programmi che siano rispettosi dell'uomo e dell'ambiente.

— L'affermazione di un nuovo modello di sviluppo incentrato su nuovi valori e sulle nuove acquisizioni scientifiche della ecologia, in quanto l'attuale modello di sviluppo non è «sostenibile» ed il suo superamento è diventato una necessità storica.

La via esiste ma non è più sufficiente indicarla, occorre costruire nelle Regioni una politica alternativa per lo sviluppo e la valorizzazione delle aree montane; la discussione che si è attivata intorno alle leggi di riordino e di nuova istituzione delle Comunità montane in applicazione della legge di riforma delle autonomie è un fatto molto utile ma nelle Regioni è necessario trovare la volontà ed il coraggio di superare i limiti della legge nazionale attraverso un processo generale di autoriforma regionalista.

Per ragioni di spazio rinviamo al prossimo numero il servizio sull'

ASSEMBLEA U.P.I.

svoltasi a Roma dal 26 al 28 novembre scorso

MONTAGNA ALPINA ED EUROPA

Una lettera di Andrea Barbiani, Sindaco di Vobarno (Brescia)

Nel terzo incontro delle delegazioni dell'UNCEM dell'Italia Settentrionale svoltosi a Luino il 27.7.1992 mi sono permesso reintrodurre ancora una volta il tema del rapporto fra la montagna dell'Italia Settentrionale e l'Europa.

L'insistenza del richiamo ad una attenta riflessione che già nei due precedenti incontri di Verona proposi, e che faceva seguito ad una iniziativa attivata a metà 1991, ha suscitato nei presenti l'invito a riprendere l'argomento alla luce anche di alcune opportunità che il momento presente offre e che mi sono permesso rimarcare riscontrando fra gli amici un significativo interesse.

Nella nota del 1991 sostenevo che dopo l'incontro di Strasburgo della delegazione dell'UNCEM Nazionale con rappresentanti della CEE (1988) «si avverti la valenza di sviluppare i rapporti con la Comunità Europea per la scarsa considerazione che l'organismo Sovrannazionale aveva ed ha per la montagna italiana, conseguenza delle insufficienti attenzioni che hanno lo Stato e le Regioni.

Subentrò la consapevolezza che l'atomicità istituzionale delle CC.MM. non consente l'espressione di una voce autorevole supportata da un progetto congruente».

Proponevo: «che la montagna dell'Italia Settentrionale trovi la volontà per l'iniziativa di un progetto montagna integrato per assurgere ad interlocutrice, se si vuole autonoma, ma sicuramente autorevole e credibile nei confronti degli organi comunitari europei, inteso a convogliare risorse per la sua realizzazione esigendo altresì la presenza dello Stato e delle rispettive Regioni e tutti gli altri Enti Locali».

Tralascio di richiamare gli altri argomenti che derivavano da queste considerazioni basilari, e che hanno ancora tutta la loro valenza, per focalizzare l'attenzione su due eventi

che a mio avviso possono e dovrebbero interagire e sollecitarci per iniziative conseguenti agli incisi più sopra ricordati.

— Il 93 è alle porte; dalle varie letture documentali non mi pare emerga alcuna considerazione particolare riguardo alla peculiarità della montagna dell'arco alpino europeo. Anzi atti recenti discriminano ancora i territori a seconda dell'appartenenza regionale (vedi Interreg).

— La questione regionale si impone ed è proprio per questo che l'evento dell'insediamento della Commissione Bicamerale per le Riforme Istituzionali la ritengo una opportunità di tutto rilievo e che dobbiamo coiugare con il 1993, cioè all'interno del rapporto montagna-Europa.

Ribadisco ancora una volta che ogni mia modesta idea si colloca nell'ordinamento dello Stato unitario nazionale che riconosco fondato sulla Costituzione.

Ciò dovrebbe dissipare ogni risorgente interpretazione contraria, e facili strumentalismi, nonché indebiti attribuzioni di leghismo.

Sappiamo che le riforme istituzionali interesseranno l'ordinamento regionale. Ebbene, pur esulando dal mio argomento specifico, non posso esimermi di porre in discussione se dopo quasi mezzo secolo dalla promulgazione della Carta Costituzionale abbia ancora senso codificare Regioni a Statuto Speciale.

Il tema è stato ripreso anche recentemente da Ministri del Governo della Repubblica in materia di trasferimenti statali (On. Costa) e di aiuti alle «aree deppresse» (On. Reviglio).

Ovviamente senza nulla togliere alla loro autonomia. Ma entrando nello specifico montagna è necessario chiederci: la montagna, almeno quella dell'Arco Alpino Italiano, si ritrova organicamente integrata nella circoscrizione Regionale di appartenenza?

Scontate le risposte affermative della Valle d'Aosta e del Trentino Al-

to Adige data la perfetta coincidenza territorio-istituzione. Ma per la Liguria, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto e fors'anche il Friuli si può dire altrettanto?

Per la Lombardia coltivo serissimi dubbi, non per la cattiva volontà di alcuno, ma per le dimensioni insediative che su un territorio di pari superficie, montagna-pianura, vede uno squilibrio di popolazione di grandezza assai notevole, a favore del piano con le implicanze comprensibili comprese quelle di natura elettorale.

Ne derivano due possibili opzioni. Una piuttosto dirompente, ma per nulla irrazionale, e più precisamente la delimitazione di una regione unica della montagna dell'Arco Alpino Italiano.

L'altra, all'interno delle attuali perimetrazioni delle regioni, normare un trattamento speciale per i residenti nei territori montani e per i territori medesimi, eliminando qualsiasi disparità di trattamento fra comunità confinanti.

Non per elargizioni assistenzialistiche, ma per un equo tributo ai doni che la montagna da sempre offre all'intera Comunità Nazionale. E per ragioni prettamente economiche. Infatti la tutela dell'ambiente, ed il costo per il degrado ed il dissesto le cui misure, se pur non ancora quantificate (si pensi solo alle alluvioni), sono ingentissime, esige la presenza dell'uomo in montagna e quindi un adeguato riconoscimento in termini di reddito e di servizi.

Rapporto costi-benefici sicuramente a vantaggio dei benefici per tutti. Chi dissentisse dimostri il contrario e soprattutto la soluzione alternativa atta a modificare, o meglio invertire, i fenomeni del degrado e del dissesto.

In questo spirito occorre scrivere qualche nuova norma all'interno della revisione dell'ordinamento regionale. L'UNCEM, mobilitando la partecipazione degli Enti

montani, deve elaborare un suo progetto.

Si recuperi tutto quanto è congruo, dal PDL elaborato dalla commissione presieduta dal prof. Barberis.

Non ritengo la mia posizione fuori dalla realtà amministrativa sperimentata in questi anni.

Mi si consenta osservare che la Costituzione dedica il Titolo V alle Regioni, ma all'interno dei numerosi articoli non è dato leggere riferimento alcuno alla «*questione montagna*». E la conferma la troviamo nell'opuscolo curato dall'UNCEM Nazionale in occasione del 40° della promulgazione della Carta Costituzionale nel quale si legge che «*Grazie al costituente Michele Gortani la montagna ha trovato la sua collocazione nel testo fondamentale*» e più precisamente nell'ultimo comma dell'art. 44 che recita «*La legge dispone provvedimenti a favore della montagna*». Piuttosto limitato, direi, alla luce poi dell'esperienza.

Al di là della questione montagna l'Istituto Regionale non ha sortito gli effetti che ci si aspettava. Nasce in ritardo (1970), si deve aspettare il decreto 616 (1977); al decreto non fanno seguito le norme che dovevano concretizzare il suo esercizio.

La Regione non ha prodotto i risultati previsti dai costituenti anche per oggettive responsabilità della struttura regionale e della classe politica che ha governato le Regioni, costituitasi di fatto organismo accentratore e burocratico.

Per cui, dalla presa d'atto ed in vista di potenziale quanto necessaria riforma, si impongono alcune domande. L'articolato della Costituzione in tema regioni è ancora valido? Dubito fortemente. Di certo non offre prospettive.

Il processo di Unione Europea non vedo come si coniuga con le realtà delle Regioni, almeno per quelle che confinano con realtà nazionali organizzate a base regionale.

Non trascurando il parallelo quanto contraddittorio processo di frammentazione che registriamo montante e che origina anche i fenomeni leghisti che segnano potenzialità inviolate facendo leva su autentiche e giuste, a mio avviso, rivendicazioni di sana autonomia da coniugare costantemente con l'esigenza solidaristica.

Per cui la stessa organizzazione dello Stato unitario, che tale deve essere e restare, potrebbe essere quanto meno verificata non trascurando l'ipotesi federalista che contraddistingue la stessa organizzazione di alcuni Stati della CEE.

Altri Paesi, ad iniziare da Germania ed Austria, hanno i loro Laender,

le loro Regioni, il loro Senato (il Bundesrat). Esperienze e storie diverse? Può darsi. Ma un concetto meccanico di «*unità nazionale*» non è superato?

Che comunque si trovi un'adeguata articolazione regionale; una autentica regionalizzazione dello Stato.

Occorrerà ripartire dall'idea che serve ricostituire un equilibrio nuovo tra unità nazionale e autonomie regionali.

Anche secondo questo filone si sono levate voci di alcuni partiti in ordine alla loro regionalizzazione.

Allorquando espongo queste tesi mi chiedo se le indicazioni possano contribuire ad affrontare il problema della identità, con la domanda se oggi è possibile definire aggregazioni con loro specifica identità. Mi pare assai difficolto annotare una identità nazionale, ma anche regionale. Gli stessi localismi non ritengo identificano nuclei di società.

Ciò non toglie che in potenza ci sia e sia avvertita l'esigenza di identificazione. Si tratterà di affidare la ricerca ad esperti individuando e proponendo valori aggreganti che per tornare al tema rinvengo anche nella dimensione della montagna dell'arco alpino.

Un'attenta rilettura degli atti del Convegno «*Le Alpi e l'Europa*» tenutosi a Milano nell'ottobre del 1973 ed un suo aggiornamento potrebbero essere utilissimi.

Non certo per uno sterile nordismo, o per il gusto di una povera «*Padania montana*» ma solo per una legittima ripresa della cultura delle autonomie locali da collocare all'interno dell'attualità, per sua natura aggregante, sottraendoli alle finalità strumentali dei leghismi.

A questo fine ritengo pertinente il riferimento al trattato di Maastricht dove all'art. 128 paragrafo 1 recita «*La Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali evidenziando nel*

tempo il retaggio culturale comune».

Proprio per questo rimarco ancora il valore della solidarietà. Solidarietà non lasciata esclusivamente alla «*bontà*» delle nuove istituzioni decentrali ma che deve trovare riferimento a programmi specifici tendenti all'equilibrio di tutto il Paese, con indicazioni di quote di reddito regionali da stanziare per la realizzazione di progetti in altre regioni, intorno ai quali si deve mobilitare la partecipazione delle realtà decentrate dello Stato per verificarne gli obiettivi, il corso dell'esecuzione e valutarne i benefici con i costi sostenuti.

Non per far pesare elargizioni, ma solo esclusivamente per assicurare una autentica partecipazione allo sviluppo dello stato unitario sottraendo al centralismo e alla burocrazia da esso alimentata.

Mi sono soffermato sul tema Regioni non perché più importante del rapporto con l'Europa, ma perché è all'interno della nuova regione, da costruire nel progetto di riforma istituzionale, che si deve scrivere l'equazione montagna dell'arco alpino — Europa.

Non coltivo alcuna illusione in ordine alla ripresa di questa mia iniziativa. Anche per la consapevolezza dei miei limiti e delle difficoltà a sintetizzare un pensiero intorno ad un argomento complesso.

Mi auguro solamente possa trovare quel minimo di ascolto che si possa esprimere anche nella negazione, ma se in una qualche misura può essere condiviso registri una manifestazione di impegno concreto per la elaborazione di un progetto.

In questa ottica sono compiamente disponibile a collaborare con le mie modeste risorse e resto in attesa di un segno di risposta da quanti riceveranno la presente, attestante almeno, al di là del contenuto, l'attenzione ai problemi della montagna.

Ringrazio e distintamente saluto.
Andrea Barbiani
Sindaco di Vobarno

MONTAGNA OGGI

Un periodico nazionale a grande diffusione che sa calarsi nelle diverse realtà regionali del Paese ed aprirsi a dimensioni europee.

Indispensabile agli operatori montani, perché consente un continuo aggiornamento politico, amministrativo e tecnico.

Utile per le aziende, per far conoscere i loro prodotti agli amministratori di oltre 4.000 Comuni montani e delle 337 Comunità montane d'Italia.

Per abbonamenti: STIGRA - Corso San Maurizio, 14 - 10124 Torino
- Tel. (011) 88.56.22 - Conto Corrente Postale 23843105.

Il costo dell'abbonamento annuale (11 numeri) è di Lire 35.000.
Rinnovatelo per tempo.

a cura di Edoardo Martinengo

FRONTIERE INTERNE? A PARTIRE DAL PROSSIMO 1° GENNAIO NON ESISTERANNO PIU'

Fra poche settimane ciascuno di noi, vale a dire i cittadini dei dodici paesi membri della Comunità Europea, più tutti quelli che, pur avendo un'altra nazionalità, hanno acquisito il diritto di soggiornare in modo permanente o temporaneo in un paese della Comunità, potrà varcare le frontiere interne di questa stessa Comunità come se esse non esistessero. Il che si deve fare in base all'articolo 8 A del Trattato in vigore, che nel suo secondo comma precisa: « *Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, secondo le disposizioni del presente trattato* ».

Anzitutto, sebbene taluni abbiano tentato di contestarla, l'applicazione diretta di questo comma è acquisita: infatti essa non è subordinata ad alcuna legislazione particolare all'interno delle disposizioni già contenute nel Trattato stesso. Può essere però utile precisare una volta di più, nell'imminenza della sua entrata in vigore, il significato della nozione di « *spazio senza frontiere interne* » che suscita talvolta l'ira dei fanatici della « *sovranità nazionale* ». In realtà quest'ultima non è in causa, poiché questa regola è stata stabilita d'accordo fra tutti i dodici governi. È bene tuttavia precisare che la nozione di spazio senza frontiere non può essere apprezzata che in base al risultato che si vuole ottenere.

Ebbene, qual è questo risultato? È semplicemente che le persone che vorrebbero varcare le frontiere interne debbono poterlo fare esattamente come se esse circolassero all'interno del paese dove risiedono. Perché questo risultato sia conseguito bisogna che sia soppressa non soltanto qualsiasi forma di controllo delle persone, ma anche qualunque simbolo che permetta di pensare a una pos-

bilità di controllo: gendarmi, capi-posto, porticati, gari, caserme, uffici, ecc. È invece perfettamente legittimo che cartelli ben visibili indichino il nome del paese (e/o della regione) nel quale si entra, sapendo che al di là di quella linea immaginaria ci si trova in un paese del quale si debbono osservare le leggi (non automaticamente vessatorie...).

Di fatto, la peggiore delle cose sarebbe cercare di aggirare la legge, che è semplice, ricorrendo a « *modalità* » o « *misure pratiche* » il cui scopo non confessato sarebbe di far finita di cambiare senza cambiare nulla in sostanza. È proprio quel che accadrebbe applicando controlli « *satutari* », o per sondaggio. In questo caso, il rimedio sarebbe peggiore del

male, perché si sostituirebbe la legge — eguale per tutti — con l'arbitrio, la « *discrezionalità* » che consente qualsiasi abuso, a tutti i livelli. Si legga a questo proposito la « *comunicazione* » della Commissione sulla soppressione dei controlli alle frontiere (basata anche sulla giurisprudenza), che il presidente Delors ha presentato e illustrato al Consiglio l'11 maggio scorso. Essa è di una chiarezza esemplare. È vero che un paese della Comunità (il Regno Unito) ha espresso riserve delle quali Kenneth Clark ha discusso in settembre con Martin Bangemann. La conclusione di questa discussione è stata molto ambigua, perché si è prospettato un « *modus vivendi* » sulle « *modalità* » di applicazione del-

IL COMMISSARIO MILLAN PREVEDE IL LANCIO DI UN'INIZIATIVA "INTERREG II"

In occasione di una riunione del Consiglio consultivo degli enti regionali e locali, è stato confermato che, contrariamente a quanto previsto e per via del ritardo della ratifica del Trattato di Maastricht, questo Consiglio continuerà ad esistere fino alla creazione del Comitato delle regioni (creazione prevista da Maastricht). Gli enti regionali e locali hanno tra l'altro affermato, in modo unanime, la necessità che il principio di sussidiarietà, oltre ad essere rispettato ai livelli nazionale e comunitario, sia esteso fino ai livelli regionale e locale. Il commissario europeo Bruce Millan, responsabile della politica regionale, ha condiviso tale opinione: « *sono persuaso che il principio di sussidiarietà debba essere applicato al di sotto del livello nazionale, e non soltanto tra la Comunità e gli Stati membri; nel documento della Commissione sulla sussidiarietà vi sono riferimenti al ruolo delle regioni* ».

Nel fare il punto sui lavori in seno al Consiglio comunitario relativi al pacchetto Delors II, Millan ha ribadito che il Fondo di coesione rimane una priorità politica e ha ritenuto che sarà operativo nel 1993. I negoziati relativi all'aumento dei Fondi strutturali esistenti sono appena iniziati; il commissario ha considerato essenziale che le zone in declino industriale e le zone rurali non siano escluse dagli sforzi miranti a rafforzare la solidarietà comunitaria. Infine, Millan, nel sottolineare l'importanza della cooperazione inter-regionale, ha indicato che vorrebbe che sia rafforzata durante il prossimo periodo di finanziamento dei Fondi strutturali con il lancio di un'iniziativa Interreg II, in vista di proseguire le azioni portate avanti in base all'iniziativa attuale. La « *conferenza Inter-regionale* » organizzata dalla Commissione offrirà l'occasione di discuterne, il 14 e 15 dicembre prossimo.

la regola generale in occasione del passaggio delle frontiere del Regno Unito. Tali modalità non potrebbero consistere che in una violazione del principio stesso della soppressione delle frontiere, perché condurrebbe alla identificazione di coloro che hanno o non hanno il diritto di non essere controllati certo, sappiamo tutti che la Gran Bretagna è un'isola e che esiste qualche problema tecnico. Ma, in tutti i casi che possono porsi, l'avviamento dei passeggeri negli aeroporti o nei porti marittimi

permette di risolvere i problemi posti da coloro che entrano « direttamente » in provenienza da un paese terzo (vedi anche il dibattito che si è svolto al Parlamento sulla relazione Tsinas) come quello, più generale, della necessaria applicazione di una politica comune dell'immigrazione. Soltanto, tutto questo postula un impegno serio di tutti alla frontiera esterna della Comunità. Ma anche questa nozione incontra resistenze presso certuni. E a ragion veduta...

Emanuele Gazzo

ACCORDO DI PRINCIPIO SUL CONTROLLO DEGLI AIUTI AL REDDITO RISULTANTI DALLA RIFORMA DELLA PAC. COMPROMESSO IN VISTA SULLE QUOTE LATTIERE ITALIANE

Il Consiglio Agricoltura ha compiuto progressi notevoli riguardanti il settore lattiero e il controllo degli aiuti per i redditi risultanti dalla riforma della PAC.

In attesa del parere del Parlamento, il Consiglio ha approvato in linea di principio la proposta della Commissione con cui, secondo il presidente britannico, John Gummer, si stabilirà un sistema consistente e molto sofisticato di controllo, « virale » per garantire l'efficienza della politica agraria comune riformata. Nel compromesso approvato da una maggioranza qualificata di ministri (si sono opposte la delegazione tedesca e quella lussemburghese), si prevede: a) l'entrata in vigore, dal 1° febbraio 1993 (un mese dopo la scadenza prevista dalla Commissione); b) la presentazione delle prime richieste di aiuti da parte dei produttori il 15 maggio prossimo e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo, tranne in casi eccezionali; c) un finanziamento comunitario da 115 milioni di ECU in tre frazioni annuali (come proposto inizialmente) con un livello massimo di cofinanziamento pari al 50%. « L'obiettivo perseguito con questi nuovi controlli è quello di attribuire a ciascuno Stato membro la responsabilità per le verifiche, mentre, dal canto suo, la Commissione dovrà assicurarsi che questa responsabilità viene effettivamente assunta », ha commentato Gummer, in occasione della conferenza-stampa conclusiva.

Inoltre, dopo un dibattito proficuo sul progetto di codificazione e di semplificazione del regime delle quote lattiere che consente di sperare che un accordo sarà raggiunto prossimamente, il Consiglio ha esaminato di nuovo il problema dell'applicazione di queste quote in Italia, e sembra sia stato compiuto un passo avanti sul piano politico. Mentre l'obiezione di principio dei Paesi Bassi riguardo alla richiesta dell'Italia di aumentare le proprie quote, finora, era sostenuta anche dalle delegazioni tedesca, belga, britannica e danese, questa volta, Piet Bakman è stato l'unico a rimanere su questa posizione, ha indicato Giovanni Fontana, al termine del dibattito. Il ministro olandese si è rammaricato per la durata eccessiva del processo che dovrà permettere all'Italia di conformarsi di nuovo alle regole comunitarie (nel 1995-1996). Dal canto suo, il ministro tedesco Ignaz Kiechle ha sottolineato la necessità di applicare la nuova legge in tutta Italia, mentre il suo collega ha lasciato intendere che sarebbe stato a favore di una soluzione globale delle questioni lattiere (compresa la codificazione e il 4,5% di prelievo sospesi, richiesti dalla Francia e dall'Irlanda). Prima, il ministro italiano aveva annunciato che il decreto che deve garantire l'allineamento del suo paese sulla normativa comunitaria sulle quote (riguardante quote aumentate del 10%) era stato appena approvato dalle due camere del parlamento. In questa legge, si prevedono già le disposizioni proposte dalla Commissione per codificare e semplificare le quote. Fontana ha indicato che la Commissione presenterà una proposta di soluzione del problema italiano già in occasione della prossima sessione. Egli ha chiesto peraltro che l'intesa futura sia retroattiva, altrimenti l'Italia dovrebbe 896 e 1.200 miliardi di lire per sovrapproduzioni, rispettivamente durante le campagne 1988-1989 e 1989-1990.

MISURE PER PROTEGGERE LA SALUTE E I CONSUMATORI DOPO L'ABOLIZIONE DELLE FRONTIERE

La Commissione Europea ha preso l'iniziativa di proporre, con una « raccomandazione », un programma comunitario di controllo dei generi alimentari nella Comunità senza frontiere.

La Commissione ricorda che, con il completamento del mercato interno, tutti i generi alimentari, in linea di massima, potranno essere venduti in tutta la Comunità europea. Occorrerà che i 340 milioni di consumatori della Comunità possano avere intera fiducia in questi prodotti, perché è in questo contesto che ciascuno farà l'esperienza del mercato unico nella vita quotidiana. Per garantire una fiducia reciproca tra gli Stati membri al riguardo, occorre assolutamente applicare in modo equivalente in tutti questi Stati un controllo sui generi alimentari, che garantisca:

- la protezione della salute;
- la protezione dei consumatori contro le pratiche sleali;
- la tutela della lealtà negli scambi.

Con la direttiva 89/397/CEE attinente al controllo ufficiale dei generi alimentari, si armonizzano le esigenze fondamentali da applicare per il controllo ufficiale dei generi alimentari, ma si riconosce anche che ciascuno Stato membro deve disporre di una certa libertà per poter mantenere strutture esistenti ben collaudate. La Comunità può accettare senza problemi sistemi di controllo dei generi alimentari operanti in modo diverso per i diversi Stati membri, purché la normativa comunitaria nel settore dei generi alimentari venga applicata in modo adeguato. Per assicurarsi che questo avvenga, la Commissione ha la possibilità di mettere in opera un programma comunitario di controllo. Quindi, la Commissione presenta la propria raccomandazione attinente ad un programma di controllo dei generi alimentari applicando la direttiva attinente al controllo ufficiale dei generi alimentari. Questo programma viene eseguito dagli Stati membri nel quadro dei rispettivi programmi di controllo. E la prima volta che la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, istituisce un programma di questo tipo.

INDICE "MONTAGNA OGGI" 1992

	n.	pag.
UNCEMNOTIZIE		
La montagna italiana al 31/12/1991	1	3
	2	2
	3	3
	6	3
	7	4
	8/9	3
	10	4
	11	6
	12	5
 DAL NOTIZIARIO REGIONALE ANSA		
	1	4
	2	40
	3	40
	4	2
	5	40
	6	38
 EDITORIALE		
EDOARDO MARTINENGO: "Montagna Oggi" dieci anni dopo	1	5
GUIDO GONZI: Aree protette: è tempo di costruire	2	3
ALBERTO CIPPELLINI: Il simbolo più grande e più pulito	3	3
EDOARDO MARTINENGO: Europa e Montagna	4	3
LUCIO CANGINI: Il Comune: chiave di volta della politica per la montagna	5	3
FOLCO MAGGI: Prevenire i disastri evitando l'abbandono	6	5
La montagna all'attenzione del Governo	7	5
GUIDO GONZI: Riforma della scuola elementare: è il caso di riflettere	8/9	5
EDOARDO MARTINENGO: Guardare in modo nuovo ai problemi della montagna	10	5
EDOARDO MARTINENGO: Comunità montana e sviluppo. Quale ruolo?	11	5
MARIO CAMPAGNOLI: Il Presidente della Repubblica incontra l'UNCEM	12	7
 ATTUALITÀ		
MARIO CHIANALE: A Siena l'XI Congresso della Lega delle Autonomie	1	7
Politica agricola comunitaria: la posizione dell'UNCEM sulla proposta di MacSharry	1	10
ATTILIO SALSOTTO: Trasformazione ambientale della montagna italiana	1	11
GIORGIO MINETTI: Ghiacciai, futuro dell'uomo	1	13
Perequazione delle risorse locali. Raccomandazione del Consiglio d'Europa	1	16
Ricerca e sviluppo tecnologico in Agricoltura e Agroindustria	1	17
GIUSEPPE PIAZZONI: La legge quadro sulle aree protette	2	4
MATTEO FUSILLI: Parco del Gargano: che fare subito?	2	6
Difesa del suolo: fissate le linee del programma conoscitivo di supporto alla pianificazione di bacino	2	7
Ambiente: 1991, anno dei parchi	2	8
MASSIMO BELLA: Finanza locale 1992: il decreto legge e gli emendamenti dell'UNCEM	2	9
Riunite a Roma le delegazioni Regionali dell'UNCEM	3	6
ATTILIO SALSOTTO: Legge quadro sulle aree protette: confusione e provvisorietà nei compiti del Corpo Forestale dello Stato	3	9
Politica europea per la montagna: le iniziative dell'UNCEM	4	5
Nuovo decreto legge per la finanza locale 1992	4	6
Piano di riparto dei fondi per l'agricoltura e cofinanziamento del fondo sociale europeo	4	7
EDOARDO MARTINENGO: La quantità e la qualità dell'acqua potabile in Europa: il ruolo degli Enti Locali. La Risoluzione della Conferenza permanente dei Poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa	4	10
MASSIMO RABA: L'agricoltura di montagna alla luce del censimento agricolo	4	15
GIANCARLO RUFFINO: Il momento difficile dell'agricoltura	5	4
Finanza Locale: un convegno nazionale dell'UNCEM	5	4
GUIDO GONZI: Riflessioni sulla informatizzazione nelle aree montane	5	7
EDOARDO MARTINENGO: I piccoli Comuni nel nuovo ordinamento delle Autonomie locali. Il ruolo delle Comunità montane La legge Comunitaria 1991	5	9
Come funzionano le Comunità montane. Indagine del FORMEZ	5	10
Finanza locale: 3° decreto 1992. Un documento dell'UNCEM	5	14
Mutui per i Comuni sotto i 5.000 abitanti. Parere della Cassa DD.PP.	6	7
LUIGI DI STEFANO: Sviluppo Appennino	6	8
Assemblea degli amministratori montani d'Europa: prima riunione a Strasburgo	6	9
LUCIO CANGINI: Grenoble e Strasburgo: impressioni di viaggio	6	11
GIUSEPPE PIAZZONI: Otto nuove Province	6	12
Informatica nelle amministrazioni pubbliche	6	13
LUCIO CANGINI: Messaggio Appennino	7	15
La riunione di Perugia e l'introduzione di Massimo Brunini	7	7
	7	8

	n.	pag.
Fondi statali alle Comunità montane: il Ministero dell'Interno ha assegnato gli 80 miliardi del 1992	7	10
CLAUDIO GUIDA: La montagna con le riforme ci guadagna	7	12
ROBERTO GAVA: I nuovi Consorzi per i servizi pubblici degli Enti locali	8/9	6
Il Convegno UNCEM sulla finanza locale	8/9	8
MARIO CHIANALE: La montagna nelle immagini	8/9	10
Quote latte: quale regime? Un documento dell'UNCEM	10	6
PIERO AMIGHETTI: Educazione ambientale, trekking e valorizzazione turistica della montagna	10	7
MARCELLO POLCARI: L'acqua: un bene da salvaguardare	10	9
Riunito il Consiglio nazionale dell'UNCEM. Approvato il nuovo testo di progetto di legge per la montagna	11	7
Revisione della legislazione per il Mezzogiorno: una nota dell'UNCEM al Ministro Reviglio	11	9
Conferenza annuale delle Comunità montane della Campania	11	11
LUCIO CANGINI: I luoghi dell'Appennino	11	14
Riforme istituzionali: un documento della conferenza delle Regioni	11	15
LUCIO CANGINI: Il castello ANCI abbassa il ponte levatoio	12	9
MARIO ORTOLANI: Le comunità montane dell'Umbria verso il futuro	12	10
LUCA DEL NEGRO: Gli incendi boschivi nei regolamenti CEE	12	13
 LEGISLAZIONE		
VITTORIO CALDIROLI: Agricoltura di montagna: una legge in Lombardia	1	19
Edilizia scolastica: il Ministero della Pubblica Istruzione stima il fabbisogno	1	22
Disciplina per i revisori dei Conti degli Enti locali	1	23
Informatizzazione dei servizi sociali	2	12
Aumenta la misura dei sovraccanoni idroelettrici	2	16
Trattamento di quiescenza per il personale degli Enti locali	2	17
Mutui Cassa Depositi e Prestiti: determinati settori prioritari 1992	3	21
Direttiva della Presidenza del Consiglio sulla gestione di bilancio per il 1992	3	23
Finanza locale 1992: il decreto approvato dal Senato	3	24
GIUSEPPE PIAZZONI: Nuova disciplina fiscale per l'agriturismo	4	22
Certificazione dei mutui contratti dagli Enti locali nel 1991	4	23
Aggiornata la disciplina dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti	5	17
Mutui INAIL: slitta al 31 maggio il termine per le domande	5	22
Assunzioni e mobilità del personale nel settore pubblico	5	23
GIUSEPPE MARCELLINO: Professione agrotecnico	5	26
Sospensione e decadenza dei dipendenti pubblici	5	27
Autocertificazione: indirizzi attuativi	5	29
FOLCO MAGGI: Disciplina regionale delle Comunità montane: entra in vigore in Piemonte la prima legge di riordino delle Comunità montane in attuazione della legge 142	7	15
Aspettative sindacali comparto Enti locali	7	23
Riparto dei fondi 1992 per il personale	7	25
Direttiva del Governo sulla finanza pubblica	7	26
Stipula dei contratti nei piccoli Comuni	7	27
Revoca di finanziamenti per il Mezzogiorno	7	28
Convertito il decreto legge n. 333/92 sulla finanza pubblica	8/9	12
Reati del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche	8/0	14
Servizio telematico nelle amministrazioni locali	8/9	15
La delega al Governo per sanità, pubblico impiego, previdenza e finanza locale. Il testo del D.L. n. 463/92	8/9	33
I vincoli di spesa per le amministrazioni pubbliche	8/9	39
Nuovo decreto legge per la finanza locale	10	11
Nuova misura dei sovraccanoni idroelettrici	10	11
Comunità montane coincidenti con USL: l'indennità Comitato garanti	10	12
Emendamenti dell'UNCEM al disegno di legge delega su Sanità, pubblico impiego, previdenza e finanza locale	10	13
Fondi dei Cantoni svizzeri per i Comuni italiani frontalieri	10	14
GALDINO ZANCHETTA: Approvata dalla regione Veneto la legge di riordino delle Comunità montane	10	15
Il testo della legge del Veneto	10	16
LIVIO OLIVOTTO: Nuova legge del Veneto: lo statuto, la programmazione, le risorse	10	21
FRANCO NAPOLI: Compensi dei revisori degli Enti locali	10	21
Qualifica funzionale dei Vicesegretari comunali	10	24
Indirizzi applicativi del contratto nazionale addetti forestali	11	17
Assunzioni negli Enti locali: chiarimenti della Funzione Pubblica	11	19
Mutui degli Enti locali	11	20
Modalità di accesso ai documenti amministrativi: emanato il regolamento	11	22
IVO DE GREGORIO: I servizi pubblici degli Enti locali dopo la legge 142/90	11	25
BRUNO CAVINI: Approvata dalla Regione Toscana la nuova legge sulle Comunità montane	12	19
RENZO MASCHERINI: Una nuova legislazione regionale sulle Comunità montane	12	29
 COMUNITÀ MONTANE		
A Spoleto la "Convention della bontà"	1	26
GIUSEPPE FABBRONI: Una nuova sede per la Comunità montana di S. Ginesio	1	27
ANGELO ANDREIS: Il Parco Naturale regionale della Lessinia	1	29
Codificazione dei bilanci delle Comunità montane	1	32
ANGELO LUDOVISI: Le terre di demanio civico come presidio ambientale. Ruolo delle Comunità montane	1	35

	n.	pag.
Comunità montane e sviluppo	1	37
Bilanci delle Comunità montane: le istruzioni del Ministero del Tesoro	2	20
MARCELLO ORTENZI: La Comunità montana dei Cimini affronta la legge 142	2	23
La Comunità montana media Valle Crati assegna il Premio Ambiente 1992	3	37
Fondi alle Comunità montane: la sentenza della Corte Costituzionale	4	37
LIVIO OLIVOTTO: Urgenza e immediata eseguibilità delle deliberazioni: il problema della decadenza	4	39
Sviluppo rurale e sostegno comunitario: progetto della Comunità montana Alta Langa	4	40
Comunità montana Valle Seriana: iniziative per i profughi croati	4	42
ANGELO ANDREIS: Il programma della Comunità montana della Lessinia	4	43
Riordino Comunità montane: una nota dell'UNCEM ai Presidenti delle Giunte regionali	4	44
MARCELLO ORTENZI: Produzione di biomassa per fare elettricità: un'attività per le zone interne	4	46
GIANCARLO NICCOLAI: La montagna Pistoiese: una realtà turistica, ambientale e produttiva	4	47
Valle Esino: un centro sperimentale di astacicoltura	5	33
Una ricerca d'avanguardia per i boschi dei Cimini	5	34
TITO BELLISARIO: Rapporti difficili tra alcune Comunità montane d'Abruzzo e il Consorzio di bonifica del Fucino	6	25
Successo della Comunità montana Valli del Lulnese al Salone di Parma	7	32
ANGELO ANDREIS: L'allevamento zootecnico in Lessinia	7	33
Primo concorso fotografico nazionale "Monte Beigua"	7	34
IVO DE GREGORIO: Il Segretario della Comunità montana nella Dirigenza pubblica	10	26
Emergenza montagna in Sardegna	10	27
 AGENDA PARLAMENTARE		
(a cura di Massimo Bella)	1	39
	10	34
	11	32
	12	4
 ECONOMIA MONTANA		
LUCA DEL NEGRO - LORENZO CAMORIANO: Esperienze e prospettive per la pianificazione forestale	2	25
L'altra faccia della cultura del territorio spoletino	2	30
PASQUALE GORETTI: La manutenzione invernale delle autostrade di montagna (1 ^a parte)	2	31
Risorsa Appennino: presentati a Roma i risultati di una ricerca	3	13
La foresta, patrimonio dell'avvenire. Le conclusioni del Congresso mondiale forestale di Parigi (1 ^a parte)	3	15
GIUSEPPE MARCELLINO: Della vigna e del vino in Piemonte	3	20
La foresta, patrimonio dell'avvenire. Le conclusioni del X Congresso Forestale mondiale di Parigi (2 ^a parte)	4	27
ATTILIO SALDOTTO: Valutazione impatto ambientale: come impostare correttamente uno studio di "VIA" in aree montane	4	33
GUIDO CONTI: Effetti del fuoco nel bosco	4	35
ATTILIO SALDOTTO: Risparmio energetico e protezione dell'ambiente	5	15
ATTILIO SALDOTTO: Aree protette ed attività agricole e forestali in montagna	6	17
FRANCA RICCIARDELLI: Esperienze di forestazione nell'ambito P.I.M. nell'Appennino emiliano	6	19
Produzione idroelettrica e qualità ambientale del territorio montano	8/9	43
PASQUALE GORETTI: La manutenzione invernale delle autostrade di montagna (2 ^a parte)	11	29
 SPAZIO APERTO		
TITO BELLISARIO: 1992: speranze antiche e nuove per le Comunità	2	34
TITO BELLISARIO: La montagna in Abruzzo	10	29
 PUBBLICAZIONI RICEVUTE		
Una guida della Comunità montana dell'Evançon (Aosta)	2	36
	4	4
	5	39
	6	6
	7	2
	8/9	48
	10	38
 MOSTRE, CONVEGNI, INCONTRI E DIBATTITI		
ALDO AUDISIO: Ski & Sci: storia, mito, tradizione. Una mostra al Museo nazionale della Montagna di Torino	2	37
IVO DE GREGORIO: Dallo statuto ai regolamenti: l'autonomia dei Comuni per lo sviluppo della democrazia. Convegno a Montecatini Terme	6	27
Più verde e più legno: dal set-aside ai rimboschimenti. Un Convegno a Bologna	6	29
Un seminario sull'energia a Roma: incentivi e risparmi	6	31
Unione europea: una risoluzione dell'AICCRE	6	32
"Quota 600" premia i migliori interventi per la montagna	7	31
ALDO AUDISIO: La montagna della fotografia: Una Mostra a Torino	10	31

	n.	pag.
INSERTO		
La nuova legge sulle aree protette, n. 394 del 6/12/1992	2	
L'INTERVISTA		
MASSIMO BELLA: Disciplina delle risorse idriche. Quattro domande all'on. Giancarlo Galli	3	11
DALLE DELEGAZIONI REGIONALI DELL'UNCEM		
LEANDRO MARIANI: Riunite con l'UNCEM le Comunità montane delle Marche	3	39
Riunioni delle Delegazioni UNCEM dell'Arco Alpino	5	32
MONTAGNA OGGI EUROPA (a cura di Edoardo Martinengo)		
Risoluzione del Parlamento europeo sui risultati delle Conferenze intergovernative di Maastricht	5	35
FABRIZIO DE ROSA: I trattati e le istituzioni della CEE	6	33
Eurobarometro: la maggior parte degli europei favorevoli all'ampliamento della Comunità	6	33
Agricoltura: riforma della Politica Agricola Comune	6	35
1993: le frontiere si aprono	6	37
LAURA MODESTINO: Gli atti normativi e le principali politiche comunitarie	7	35
Le conclusioni del Consiglio Europeo di Lisbona del 26/27 giugno 1992	7	37
FABRIZIO DE ROSA: Dalla Comunità al governo europeo: il Trattato di Maastricht	8/9	40
Consiglio Agricoltura: qualità degli alimenti, protezione foreste e quote-latte	8/9	41
Consiglio Turismo: Programma d'azione comunitario	8/9	42
La politica europea dei fondi strutturali	10	35
EMANUELE GAZZO: La Svizzera nel cuore dell'Europa	10	36
Il Parlamento europeo: la voce della democrazia	11	27
Progetto di risoluzione sulla Convenzione alpina	11	28
EMANUELE GAZZO: Frontiere interne? Dal 1° gennaio non esisteranno più	12	33
Previsto da Millan il lancio di INTERREG 2	12	33
Riforma della PAC	12	34
DIBATTITO		
RENZO MASCHERINI: Finanza locale e Comunità montane: un problema aperto	6	22
AUGUSTO BIANCOTTI: I ghiacciai: ricchezza e impegno per tutti	6	23
SPECIALE ERSAL		
BRUNO ROGNONI: La montagna lombarda e le iniziative dell'ERSAL	8/9	I
Il centro documentazione montagna	8/9	I
GIORGIO G. NEGRI: Le montagne di Lombardia	8/9	II
FRANCESCA OSSOLA: Il progetto "Qualità e certificazione dei prodotti lattiero-caseari tipici della montagna lombarda"	8/9	IX
MASSIMO RABAI: Il progetto "Qualificazione e valorizzazione della produzione lattiera in Valle Camonica"	8/9	XI
DANIELA MARFORIO: Climatologia e rischi naturali	8/9	XIV
Le pubblicazioni dell'ERSAL	8/9	XVI
LETTERE AL DIRETTORE		
ANDREA BARBIANI: Montagna alpina ed europea	12	31

INDICE PER AUTORI

	n.	pag.
AMIGHETTI PIERO:		
— Educazione ambientale, trekking e valorizzazione turistica della montagna	10	7
ANDREIS ANGELO:		
— Il Parco Naturale regionale della Lessinia	1	29
— Il programma della Comunità montana della Lessinia	4	43
— L'allevamento zootecnico in Lessinia	7	33
AUDISIO ALDO:		
— Ski & Sci: storia, mito, tradizione. Una mostra al Museo Nazionale della Montagna di Torino	2	37
— Le montagne della fotografia. Una mostra a Torino	10	31
BARBIANI ANDREA:		
— Montagna alpina ed europea	12	31
BELLA MASSIMO:		
— AGENDA PARLAMENTARE	1	39
— AGENDA PARLAMENTARE	10	34
— AGENDA PARLAMENTARE	11	32
— AGENDA PARLAMENTARE	12	4
— Finanza locale 1992: il decreto legge e gli emendamenti dell'UNCEM	2	9
— Disciplina delle risorse idriche. Quattro domande all'on. Giancarlo Galli	3	11
BELLISARIO TITO:		
— 1992: Speranze antiche e nuove per le Comunità	2	34
— Rapporti difficili tra alcune Comunità montane d'Abruzzo e il Consorzio di bonifica del Fucino	6	25
— La montagna in Abruzzo	10	29
BIANCOTTI AUGUSTO:		
— I ghiacciai: ricchezza e impegno per tutti	6	23
CALDIROLI VITTORIO:		
— Agricoltura di montagna: una legge in Lombardia	1	19
CAMORIANO LORENZO:		
— Esperienze e prospettive per la pianificazione forestale	2	25
CAMPAGNOLI MARIO:		
— L'incontro dell'UNCEM col Presidente della Repubblica	12	7
CANGINI LUCIO:		
— Il comune: chiave di volta della politica per la montagna	5	3
— Grenoble e Strasburgo: impressioni di viaggio	6	12
— Messaggio Appennino	7	7
— I luoghi dell'Appennino	11	14
— Il castello ANCI abbassa il ponte levatoio	12	9
CAVINI BRUNO:		
— Approvata dalla Regione Toscana la nuova legge sulle Comunità montane	12	19
CHIANALE MARIO:		
— A Siena l'XI Congresso della Lega delle Autonomie	1	7
— La montagna nelle immagini	8/9	10
CIPELLINI ALBERTO:		
— Il simbolo più grande e più pulito	3	3
CONTI GUIDO:		
— Effetti del fuoco nel bosco	4	35
DE GREGORIO IVO:		
— Dallo statuto ai regolamenti: l'autonomia dei Comuni per lo sviluppo della democrazia. Convegno a Montecatini Terme	6	27
— Il Segretario della Comunità montana nella Dirigenza pubblica	10	26
— I servizi pubblici degli Enti locali dopo la legge 142/90	11	25
DEL NEGRO LUCA:		
— Esperienze e prospettive per la pianificazione forestale	2	25
— Gli incendi boschivi nei regolamenti CEE	12	13
DE ROSA FABRIZIO:		
— I trattati e le istituzioni della CEE	6	33
— Dalla Comunità al governo europeo: il Trattato di Maastricht	8/9	40
DE STEFANO LUIGI:		
— Sviluppo Appennino	6	9
FABBRONI GIUSEPPE:		
— Una nuova sede per la Comunità montana di S. Ginesio	1	27
FUSILLI MATTEO:		
Parco del Gargano: che fare subito?	2	6
GAVA ROBERTO:		
— I nuovi Consorzi per i servizi pubblici degli Enti locali	8/9	6
GAZZO EMANUELE:		
— La Svizzera nel cuore dell'Europa	10	36
— Frontiere interne? Dal 1° gennaio non esisteranno più	12	33
GONZI GUIDO:		
— Aree protette: è tempo di costruire	2	3
— Riflessioni sulla informatizzazione nelle aree montane	5	7
— Riforma della scuola elementare: è il caso di riflettere	8/9	5
GORETTI PASQUALE:		
— La manutenzione invernale delle autostrade di montagna (1 ^a parte)	2	31
— La manutenzione invernale delle autostrade di montagna (2 ^a parte)	11	29

	n.	pag.
GUIDA CLAUDIO:		
— La montagna con le riforme ci guadagna	7	12
LUDOVISI ANGELO:		
— Le terre di demanio civico come presidio ambientale. Ruolo delle Comunità montane	1	35
MAGGI FOLCO:		
— Prevenire i disastri evitando l'abbandono	6	5
— Disciplina regionale delle Comunità montane: entra in vigore in Piemonte la prima legge di riordino delle Comunità montane in attuazione della legge 142	7	15
MARCELLINO GIUSEPPE:		
— Della vigna e del vino in Piemonte	3	20
— Professione agrotecnico	5	26
MARFORIO DANIELA:		
— Climatologia e rischi naturali	8/9	XIV
MARIANI LEANDRO:		
— Riunite con l'UNCEM le Comunità montane delle Marche	3	39
MARTINENGO EDOARDO:		
— "Montagna Oggi" dieci anni dopo	1	5
— Europa e Montagna	4	3
— La quantità e la qualità dell'acqua potabile in Europa: il ruolo degli Enti Locali. La Risoluzione della Conferenza Permanente dei Poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa	4	10
— I piccoli Comuni nel nuovo ordinamento delle Autonomie locali. Il ruolo delle Comunità montane	5	9
— MONTAGNA OGGI EUROPA	6	
— MONTAGNA OGGI EUROPA	7	
— MONTAGNA OGGI EUROPA	8/9	
— Guardare in modo nuovo ai problemi della montagna	10	5
— MONTAGNA OGGI EUROPA	10	
— Comunità montana e sviluppo. Quale ruolo?	11	5
— MONTAGNA OGGI EUROPA	11	
— MONTAGNA OGGI EUROPA	12	33
MASCHERINI RENZO:		
— Finanza locale e Comunità montane: un problema aperto	6	22
— Una nuova legislazione regionale per le Comunità montane	12	29
MINETTI GIORGIO:		
— Ghiacciai, futuro dell'uomo	1	13
MODESTINO LAURA:		
— Gli atti normativi e le principali politiche comunitarie	7	35
NAPOLI FRANCO:		
— Compensi dei revisori degli Enti locali	10	21
NEGRI G. GIORGIO:		
— Le montagne di Lombardia	8/9	11
NICCOLAI GIANCARLO:		
— La montagna Pistoiese: una realtà turistica, ambientale e produttiva	4	47
OLIVOTTO LIVIO:		
— Urgenza e immediata eseguibilità delle deliberazioni: il problema della decadenza	4	39
— Nuova legge del Veneto: lo Statuto, la programmazione, le risorse	10	21
ORTENZI MARCELLO:		
— La Comunità montana dei Cimini affronta la legge 142	2	23
— Produzione di biomassa per fare elettricità: un'attività per le zone interne	4	46
ORTOLANI MARIO:		
— Le Comunità montane dell'Umbria verso il futuro	12	10
OSSOLA FRANCESCA:		
— Il progetto "Qualità e certificazione dei prodotti lattiero-caseari tipici della montagna lombarda"	8/9	IX
PIAZZONI GIUSEPPE:		
— La legge quadro sulle aree protette	2	4
— Nuova disciplina fiscale per l'agriturismo	4	22
— Otto nuove Province	6	13
POLCARI MARCELLO:		
— L'acqua: un bene da salvaguardare	10	9
RABAI MASSIMO:		
— L'agricoltura di montagna alla luce del censimento agricolo	4	15
— Il progetto "Qualificazione e valorizzazione della produzione lattiera in Valle Camonica"	8/9	XI
RICCIARDELLI FRANCA:		
— Esperienze di forestazione nell'ambito P.I.M. nell'Appennino emiliano	6	19
ROGNONI BRUNO:		
— La montagna lombarda e le iniziative dell'ERSAL	8/9	I
RUFFINO GIANCARLO:		
— Il momento difficile dell'agricoltura	5	4
SALSOTTO ATTILIO:		
— Trasformazione ambientale della montagna italiana	1	11
— Legge quadro sulle aree protette: confusione e provvisorietà nei compiti del Corpo Forestale dello Stato	3	9
— Valutazione impatto ambientale: come impostare correttamente uno studio di "VIA" in aree montane	4	33
— Risparmio energetico e protezione dell'ambiente	5	15
— Aree protette ed attività agricole e forestali in montagna	6	17
ZANCHETTA GALDINO:		
— Approvata dalla Regione Veneto la legge di riordino delle Comunità montane	10	15

